

XCIII.

TORNATA DELL' 8 NOVEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazioni di due elenchi di registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti; dell'inventario dei beni assegnati in appannaggio a S. A. R. il Duca di Genova e di alcuni documenti relativi allo stato civile della Reale Famiglia — Commemorazioni, fatte dal presidente, dei defunti senatori Vegezzi Saverio, Morandini, Luciani, Correnti, conte Di Robilant e conte Di Castagnetto, e parole dei senatori Cannizzaro, Ferraris, Massarani e dei ministri di grazia e giustizia e della guerra — Sorteggio degli Uffici — Discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia — Discorso del senatore Massarani.*

La seduta è aperta alle ore 2¹/₂.

È presente il ministro di grazia e giustizia; più tardi intervengono i ministri della guerra e della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi e comunicazioni.

Lo stesso senatore, segretario, VERGA C. legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 80. Parecchi parroci ed altri membri del clero della diocesi di Acqui fanno istanza perchè nel nuovo Codice penale non vengano approvate le disposizioni riguardanti i ministri del culto.

« 81. Parecchi sacerdoti ed altri cittadini di Crema... (Identica alla precedente).

« 82. Il municipio di Casteltermini fa istanza perchè sia conservata quella pretura.

« 83. L'arcivescovo di Vercelli, il Capitolo e clero di quella diocesi e delle diocesi suffraganee di Alessandria e Novara fanno istanza perchè nel nuovo Codice penale non vengano approvate le disposizioni riguardanti i ministri del culto.

« 84. Alcuni cittadini italiani residenti in Bergamo, in numero di 17, ricorrono al Senato onde ottenere che vengano soppressi gli articoli 173, 174 e 175, e venga modificato l'articolo 101 del progetto del nuovo Codice penale.

« 85. I parroci e parecchi sacerdoti dell'archidiocesi di Torino e della diocesi di Mondovì fanno istanza perchè nel nuovo Codice penale non vengano approvate le disposizioni riguardanti i ministri del culto.

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 NOVEMBRE 1888

« 86. I parroci ed i sacerdoti della diocesi di Saluzzo... (Identica alla precedente).

« 87. I membri del clero della diocesi di Asti... (Identica alla precedente).

« 88. I membri del clero della diocesi di Alba... (Identica alla precedente).

« 89. I Capitoli ed il clero delle diocesi del Piemonte e della Liguria... (Identica alla precedente).

« 90. I parroci ed i sacerdoti della diocesi di Vigevano... (Identica alla precedente).

« 91. Mariano Leone, notaio a Misilmeri, domanda che sia modificato il progetto di legge di riforma della legge comunale e provinciale. (Mancante dell'autentica).

« 92. Parecchi sacerdoti della diocesi di Casale fanno istanza perchè nel nuovo Codice penale non vengano approvate le disposizioni riguardanti i ministri del culto ».

PRESIDENTE. Domandano un congedo il senatore Guerrieri-Gonzaga di otto giorni, e il senatore Podestà di un mese per ragioni di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Il senatore Agostino Farina scrive scusando la propria assenza dalle tornate del Senato per ragioni di malattia.

Dalla Corte dei Conti è giunta la seguente comunicazione:

« Roma, 15 settembre 1888.

« In adempimento alle disposizioni della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei conti nella 1^a quindicina di settembre volgente.

« Il presidente
« DUCHOQUE ».

Do atto all'onorevole presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Altra comunicazione della stessa Corte:

« Roma, 31 ottobre 1888.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di ottobre volgente.

« Il presidente
« DUCHOQUE ».

Do atto all'onor. presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Il Ministero del Tesoro c'invia la seguente lettera:

« Roma, 12 ottobre 1888.

« Compilatosi solo ora l'inventario dei beni immobili demaniali assegnati in appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova agli effetti della legge 7 aprile 1850, n. 1012, si ha l'onore di trasmetterne un esemplare debitamente firmato cotesta onor. Presidenza.

« Si attende un cenno di ricevuta.

« Per il ministro
« BADAMI ».

Do atto al Ministero del Tesoro di questa comunicazione e gl'inventari di cui in essa si tratta saranno depositati in archivio a disposizione di tutti i membri dei due rami del Parlamento.

Si dà lettura dei verbali di deposito negli archivi del Senato e negli archivi del Regno di alcuni atti concernenti lo stato civile della Reale Famiglia.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

« L'anno milleottocentottantotto addì quindici del mese di settembre in Roma nel palazzo dove ha sede il Senato e in una sala della biblioteca.

« Compiutosi il giorno 11 dello stesso mese in Torino l'atto di matrimonio delle LL. AA. il Principe Amedeo Duca di Aosta e la Principessa Maria Letizia Napoleone, S. E. il Pré-

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 NOVEMBRE 1888

sidente del Senato delegava l'ill.mo sig. commendatore nobile Luigi Corsi di fare il deposito dei due originali di detto atto, uno negli archivi del Senato e l'altro in quelli dello Stato.

« Ora avendo il prefato signor senatore Corsi depositato uno degli originali nell'archivio di Stato e riportatane la dichiarazione al sovrintendente, che si unisce per deporre negli archivi del Senato l'altro atto originale, si sono qui riuniti l'ill.mo signor comm. Stanislao Cannizzaro vicepresidente del Senato, e lo stesso signor senatore comm. nobile Luigi Corsi e colle tre chiavi del forziere consegnate al vicepresidente Cannizzaro dall'assistente della biblioteca in assenza dei senatori questori e del bibliotecario, si è aperto il forziere e vi si è depresso l'originale dell'atto anzidetto presentato dal signor senatore Corsi, il quale atto contiene tre facciate di scritto, comprese le sottoscrizioni, e, quindi richiuso il forziere, vennero riconsegnate le chiavi al signor vicepresidente Cannizzaro per essere a suo tempo rimesse a chi le ritiene rispettivamente in custodia, presidente, questore e bibliotecario.

« Del che tutto si è compilato dal direttore di segreteria il presente verbale che venne sottoscritto dagli intervenuti, e sarà comunicato in una delle prossime tornate del Senato.

« Firmati all'originale: STANISLAO CANNIZZARO
LUIGI CORSI.

« A. CHIAVASSA, direttore di segreteria ».

TENORE DELLA DICHIARAZIONE

del direttore dell'archivio di Stato in Roma.

« Sovrintendenza agli Archivi nelle provincie romane
e Direzione dell'Archivio di Stato in Roma.

« Io sottoscritto, sovrintendente agli Archivi nelle provincie romane e direttore dell'Archivio di Stato in Roma, dichiaro di avere ricevuto uno degli atti originali del matrimonio recentemente celebrato in Torino da S. A. R. il Duca di Aosta, quale atto viene qui depositato dall'ill.mo signor senatore nobile comm. Luigi Corsi, segretario del Senato del Regno, per incarico avuto da S. E. il Presidente del Se-

nato, in obbedienza dell'art. 370 del Codice civile, e sarà custodito cogli altri documenti che costituiscono l'archivio dello stato civile della Famiglia Reale.

« Roma negli uffici della Sovrintendenza, addì quindici settembre dell'anno milleottocottantotto.

« Il sovrintendente

« Firmato: DE PAOLI.

« Per estratto conforme all'originale
« A. CHIAVASSA, direttore di segreteria ».

« L'anno milleottocottantotto, addì diciannove del mese di ottobre in Roma in una sala della biblioteca del Senato, dovendosi procedere:

« 1° all'atto di trascrizione di due lettere reali in data 11 dicembre 1887 di conferma e concessione di titoli e trattamenti speciali alle LL. AA. RR. i Duchi di Aosta e di Genova e loro discendenti;

« 2° al deposito degli originali delle suddette lettere nell'archivio del Senato;

« 3° al deposito nello stesso archivio, in virtù dell'art. 38 dello Statuto, delle regie lettere patenti 14 settembre 1888, colle quali S. M. il Re ha convalidato il matrimonio segreto celebrato da S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano, col rito religioso, in Torino, addì 24 novembre 1863, colla signora Felicita Crosio; e nello stesso tempo ha regolato la condizione della consorte della prefata A. S. e dei figliuoli ora viventi, nati da questo matrimonio.

« Si sono quivi recati S. E. il cav. Domenico Farini, presidente del Senato, l'ill.mo signor comm. Valerio Trocchi, senatore questore, e il signor avv. Antonio Martini, reggente bibliotecario, e colle tre chiavi state consegnate precedentemente dal signor senatore vicepresidente Cannizzaro a S. E. il Presidente, si è aperto il forziere contenente gli atti di stato civile della Real Famiglia e si è estratto il registro delle nascite, il quale venne ritirato da S. E. il Presidente per procedere all'accennato atto di trascrizione e relative annotazioni. Dopodichè la prefata S. E. ha restituito al reggente bibliotecario il registro medesimo e gli ha pur consegnato gli originali delle tre regie lettere sopradescritte, per essere come furono tutti i detti registro e documenti rispolti nel forziere.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 NOVEMBRE 1888

« Indi rinchiuso il forziere stesso ne vennero ritirate le tre chiavi, una dal Presidente, l'altra dal questore, e la terza dal reggente bibliotecario, i quali debbono rispettivamente custodirle.

« La stessa trascrizione ed annotazioni di cui sopra vennero pure eseguite nel registro delle nascite custodito nell'Archivio di Stato, come risulta dall'allegato che si unisce.

« E perchè consti di quanto sopra si è redatto il presente verbale che venne sottoscritto dagli intervenuti, e sarà comunicato al Senato in una delle prossime tornate.

« *Firmati all'originale:* DOMENICO FARINI
VALERIO TROCCHI
ANTONIO MARTINI ».

TENORE DELLA DICHIARAZIONE

del direttore dell'Archivio di Stato in Roma.

Sovrintendenza agli Archivi nelle provincie romane
e Direzione dell'Archivio di Stato in Roma.

« Io sottoscritto, sovrintendente agli Archivi nelle provincie Romane e direttore dell'Archivio di Stato in Roma, dichiaro di avere oggi ricevuto in restituzione, per mandato di S. E. il Presidente del Senato, dal signor comm. Angelo Chiavassa, direttore della segreteria del Senato stesso, il registro degli atti di nascita della Real Famiglia stato ritirato per operarvi la trascrizione di due lettere reali in data 11 dicembre 1887 di conferma e concessione di titoli e trattamenti ai Duchi di Aosta e di Genova e loro discendenti, per essere depositato e custodito negli archivi generali del Regno a termini dell'articolo 38 dello Statuto.

« Roma, addì 19 ottobre 1888.

« Il sovrintendente
« *Firmato:* DE PAOLI.

« Per estratto conforme all'originale
« A. CHIAVASSA, direttore di segreteria ».

PRESIDENTE. Prima che il Senato aggiornasse le proprie sedute nel mese di luglio, per tratto

di sua speciale benevolenza volle rallegrarsi meco per il miglioramento della mia salute ed augurarmi una pronta e completa guarigione.

Oggi, riprendendo l'ufficio mio, debbo ringraziare il Senato di questo suo atto di grande parzialità per me, con gratitudine che non si estinguerà se non con la vita, e che io cercherò testimoniargli, adoperandomi nel mio ufficio per quanto le mie forze lo consentano. (*Bravo! bene!*)

Quando fu comunicata al Senato nell'estate passata, durante l'aggiornamento, per ordine di Sua Maestà il Re, la notizia del matrimonio di Sua Altezza Reale il Duca d'Aosta con Sua Altezza Imperiale la Principessa Maria Letizia Napoleone, ritenni mio debito, interprete del pensiero del Senato, ringraziare Sua Maestà della fattami comunicazione, di rallegrarmi colla Maestà Sua e con Sua Altezza il Duca d'Aosta per le bene auspicate nozze.

Sua Altezza il Duca d'Aosta, a cui tornarono molto gradite le espressioni da me direttegli in nome del Senato, mi incaricò di ringraziare i signori senatori, suoi colleghi, di questo alto Consesso, dei loro voti e dei loro auguri.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

È mio dovere, e pietoso ufficio ad un tempo, ricordare quei colleghi nostri che passarono di vita dalla scorsa estate ad oggi: i senatori Vegezzi, Morandini, Luciani, Correnti, Di Robilant, Di Castagnetto.

Saverio Vegezzi nacque a Torino il 21 dicembre 1805.

Addottoratosi in legge nel patrio ateneo, fu presto in voce di avvocato valente, e la reputazione sua crebbe cogli anni, tanto da annoverarlo fra i più dotti giurisperiti del foro torinese. E fu de' valentuomini che, teneri delle liberali franchigie, caldeggiarono ed ottennero la concessione dello Statuto.

Deputato al Parlamento per quattro legislature; consigliere di Cassazione; direttore del demanio, apparvero manifeste le esimie doti dell'ingegno e dell'animo di lui.

Ministro delle finanze dal 20 gennaio 1860

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 NOVEMBRE 1888

all'aprile 1861, nel Ministero che, presieduto dal conte Cavour, osò la annessione dell'Emilia e della Toscana, germe dell'unità della patria, tenne con lode l'ufficio di grande momento sempre, in quel primo costituirsi di un nuovo Regno di dodici milioni d'Italiani, arduo sovra tutti.

Incaricato nel marzo 1865 di una delicata missione intorno ai vescovi ed alle diocesi, nelle trattative colla Santa Sede, durate per oltre tre mesi, diede prova di accorgimento singolare. E se, malgrado i modi cortesi, la grande esperienza dei pubblici affari e l'animo mite, egli era costretto, rassegnando il mandato, di confessare fallito il negoziato, quantunque fosse profondamente convinto « dei molti e grandi vantaggi che una felice riuscita di esso avrebbe potuto produrre », a buon diritto si confortava dello insuccesso affermando di « avere mantenuto salvi e non pregiudicati i diritti e la dignità dello Stato ».

Nominato senatore il 30 giugno 1867, egli recava in questa aula una profonda e varia dottrina; una mente serenamente arguta, un cuore gentile e quel senso pratico che può dirsi la sintesi della scienza e della esperienza.

Decano del foro, presidente dell'ordine degli avvocati, consigliere del comune e della provincia in Torino, proseguiva la stima, anzi la universale benevolenza, quando morte il colse nel 23 luglio scorso.

Nè l'oblio aduggierà la lacrimata tomba di Saverio Vegezzi che fu la modestia, la bontà, la integrità fatte persona.

In Magliano di Grosseto nacque, addì 6 gennaio 1816, Giovanni Morandini. Ingegno svegliato, attese, fino dalla prima età, volenteroso allo studio delle lettere e delle matematiche. Laureato, fu, in Parigi, a studi di perfezionamento nell'ingegneria.

Natura vivace, insofferente di ogni soggezione, sentì nell'animo, aperto ai purissimi ideali di patria e di libertà, la vergogna ed il danno della servitù forestiera e della domestica imbelles signoria.

E cospirò contro entrambe, e contro entrambe combattè fortemente, indefessamente coll'opera, colla mente, col braccio.

Le prigioni di Venezia, sul cadere del 1846,

i campi di Curtatone nel 1848 - due sconfitte, gloriose come una vittoria - lo videro impavido e nelle patriottiche audacie tenacemente il confermarono. E fu dei più fervidi, dei più arrischiati nello apparecchiare il moto toscano dell'aprile 1859.

Deputato all'Assemblea legislativa ed alla Costituente toscana degli anni 1848-49, rieletto nel 1859 all'Assemblea di Firenze, fu anche, per tre legislature, deputato al Parlamento italiano.

Era senatore dal 25 novembre 1883.

E in quelle Assemblee e nei due rami del Parlamento la parola sua sobria, ma schiva di ogni avvolgimento, risuonò or negli argomenti tecnici, de' quali era assai perito, or nei politici dibattimenti. Nei quali, al destreggiarsi fra le opposte opinioni, preferiva dichiarare anche rudemente le ragioni del proprio voto, antepo-
nendo spesso ai temperamenti rispettivi il correre ratto alla meta.

Direttore delle ferrovie Romane, presidente del Consiglio d'amministrazione di quelle dell'Alta Italia, per ben dodici volte presidente del Consiglio provinciale di Grosseto, la energia ed operosità, che in lui eran grandissime, non furono soverchiate che dalla specchiata onestà.

La semplicità del costume, il cuore generoso, la purezza e costanza degl'intenti rendevano Giovanni Morandini caro agli amici; la pubblica estimazione lo onorò in vita; mesta folla di amici e di popolo lo accompagnò alla tomba, dischiuaglisi in Firenze il 12 settembre passato, circondando di spontaneo omaggio le modeste esequie che egli, schivo d'ogni vana pompa, aveva, da vivo, a sè prefisse.

Il 26 novembre 1812 nacque in Salerno Matteo Luciani, il quale, seguendo le orme paterne, fu medico nella sua città, assai riputato.

L'epidemia colerica che, nel 1837, menò gran strage e percosse di terrore il Mezzodi, per novità e fierezza letale, combattè il Luciani al capezzale dei suoi concittadini, sempre inteso, in quella come nelle epidemie che seguirono, a soccorrere, con abnegazione costante, gli infermi corpi; a sollevare coll'esempio gli spiriti depressi; a sbugiardare le superstizioni; a vincere i pregiudizi.

Dalla gratitudine paesana levato alto nella

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 NOVEMBRE 1888

pubblica stima, egli, costituito il Regno d'Italia, il cui avvento aveva aiutato di consiglio, di danaro, di opera, fu, per ben diciotto anni, sindaco della città natale.

Tutto ad essa, ne volle il rinnovamento; e lo procacciò con fermezza, rimuovendo gli ostacoli, spezzando le resistenze, non curando la malvolenza.

Nell'azienda del comune, in quella della provincia, al cui Consiglio presiedette lungamente, si svolsero la meravigliosa operosità e tenacia di questo benemerito, cui la grave età e la salute malandata non consentirono di prendere parte ai lavori di questa Assemblea, alla quale apparteneva dal 26 novembre 1881.

Morì il 16 settembre passato in Napoli. La sua salma e la sua memoria furono dai concittadini con grandi segni di lutto e di onore accompagnate e lodate.

Una preziosa vita fu rapita alla patria il 4 di ottobre, il giorno in cui Cesare Correnti mancò ai vivi nella sua villa presso a Meina.

Nato a Milano, addì 3 gennaio 1815, egli si segnalò subito per ingegno versatile e potente. Alla università di Pavia, liceuziato in giurisprudenza e lettere nel 1837, colla superiorità della mente, la facile parola, la molta operosità aveva acquistato grande autorità sui condiscipoli.

Cospiratore audace, scrittore forbitissimo, per quanto il velame del titolo o della forma il nascondesse, per quanto ne apparisse umile o discosto l'argomento, una sola ne era la mira: la patria; la fede nell'avvenire di essa.

E la penna or bonaria, or tagliente, spesso sublime, elegantissima sempre, infervorava i giovani, del vivere libero innamorati, nel santo intendimento.

Altri illustrerà l'opera letteraria di lui e ne mostrerà l'influsso che ebbe nel diffondere, nel volgarizzare la coscienza italiana.

Io ricorderò soltanto lui banditore audacissimo; col consiglio, colla persona organatore ed attore della gloriosa sollevazione che nel marzo 1848 cacciava di Milano la straniera signoria.

Merito questo solo, quando pur ogni altro gli fosse venuto meno dipoi, da rendere il nome di Cesare Correnti dai posteri ricordato e benedetto.

Segretario generale del Governo provvisorio, ne fu la penna animosa, l'oratore ispirato.

Rotte le armi piemontesi, riparò a Torino.

Quivi, durante il decennale esilio, scrittore e deputato al Parlamento, fu tutto inteso, con ardore non mai affievolito, ad eccitare alla terza riscossa, derisa dai timidi e dai neghittosi, e che, maturi i tempi, un gran ministro, un miracolo di Re guidavano alla vittoria.

Di che il Correnti, quasi presago, « alla torbida subitezza della sensazione lasciando succedere le lunghe previsioni della ragione e dagli amici dissentendo per la prima volta piuttosto nelle conclusioni che nei principi », recava aiuto efficacissimo a quel trattato di alleanza colle potenze occidentali che doveva, al Piemonte, rialzato il prestigio delle armi sui campi della Tauride, offrire occasione di trattare animosamente nei congressi d'Europa i martiri, i diritti, la bandiera d'Italia.

La guerra del 1859 apriva al Correnti le porte di Milano. Di lui il nuovo Governo si valse nella nativa città, or chiamandolo nella Commissione per il riordinamento delle provincie lombarde, or prefetto del Monte, or plenipotenziario per il riparto del debito lombardo-veneto.

Deputato al Parlamento per ben dodici legislature, i più ponderosi argomenti per ordinare l'antico ed il nuovo Stato furono da lui trattati con meravigliosa dottrina, sviscerando luminosamente ogni tema.

Ministro due volte, nel 1867 e nel 1869, della pubblica istruzione, iniziò leggi schiettamente liberali e qualcuna ne vinse. Che se altri diede il nome alla importantissima sull'istruzione obbligatoria, fu suo merito l'averla, per primo, introdotta e difesa in Parlamento.

Consigliere di Stato; primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine mauriziano, volse a questo ogni cura. E il nuovo ospedale eretto in Torino, monumento insigne di carità e di scienza, ricorderà, accanto a quello del Re ad ogni miseria soccorrevole, quello di Cesare Correnti.

Nominato senatore il 7 giugno 1886, non prese parte alcuna alle nostre discussioni. Forse la sanità assai scossa glielo impedì; certo la diligenza con cui frequentava quest'aula fece fino all'ultimo testimonianza del suo amore per la cosa pubblica.

Natura d'artista, ingegno privilegiato, mente

cultissima, Cesare Correnti potè discorrere e scrivere con pari maestria di finanza e d'arte, di letteratura e di opere pubbliche, di economia politica e di istruzione.

Uomo a larghe vedute, lo si appuntò di troppa volubilità; quasichè nel meraviglioso svolgersi degli avvenimenti italiani dell'ultimo mezzo secolo, corsi quasi sogno dalle più umili aspirazioni al felice costituirsi della nazione, alla stessa stregua, ben altri non dovessero con eguale severità essere giudicati.

Ma, un giudizio da noi più lontano, a purgare la sua memoria dall'incresciosa accusa, non dimenticherà ciò che egli di se stesso ai suoi elettori milanesi apertamente dichiarava:

« Fedele al pensiero, dovetti parere ed essere spesso infedele agli uomini; ma nessuno potè accusarmi di slealtà, di parola mancata, di promessa tradita ».

Ed ora che egli uscì dal mareggiare della vita, sia concesso dargli lode di salda fede nella libertà, di grande amore della patria, cui devotamente servì col poderoso ingegno. Mi sia consentito onorarlo quale uo degli artefici della prima ora, che potentemente contribuì al trionfo dell'idea italiana, e le cui benemerenzze verso la patria non saranno dal volgere del tempo o dei casi rimpicciolite. (*Benissimo. Approvazioni generali*).

Improvvisa, dolorosissima giungeva in Italia, il 17 di ottobre, la notizia della perdita del conte Carlo Di Robilant, morto in Londra nelle prime ore del giorno stesso.

Nacque di antico lignaggio in Torino l'8 di agosto 1826, Carlo Di Robilant, e, sull'esempio del padre e degli avi, seguì la carriera delle armi, ornamento e vanto di quella fiera nobiltà subalpina che, sprezzatrice del molle poltrire, servendo il Re col senno e colla mano, rinverdiva di novella fronda l'avito blasone.

Educatore nell'Accademia militare, militò nella guerra del 1848 come luogotenente d'artiglieria ed intrepido combattè con grande onore a Sommacampagna il 24 e 25 di luglio.

Nell'infesta giornata di Novara una palla di cannone gli infranse la mano sinistra, che si dovette amputargli.

Alla guerra del 1859, capitano d'artiglieria; a quella del 1860, maggiore, poi tenente co-

lonnello di stato maggiore; a quella del 1866, colonnello e capo di stato maggiore del 3º corpo d'armata, prese parte con valore pari alla non comune militare perizia.

Due medaglie al valore militare e le ricompense alle doti nella vita de' campi le più pregiate, ornavano il petto di lui, numerando ogni scontro, ogni combattimento, ogni campagna cui il glorioso mutilato aveva partecipato.

Il tratto contegnoso, temperato da signorile cortesia, grande autorevolezza nel comando, onor militare altamente sentito, coltura e pratica nelle discipline militari, devozione illimitata al Re ed alla patria, facevano del conte Di Robilant un modello di cittadino e di soldato.

Esimie doti, di rado unite in uno, e che furono soprattutto manifeste in lui generale e capo di quel primo istituto di perfezionamento militare, che è la scuola di guerra.

Ed a Ravenna, dove per pochi mesi, nel 1870, succedendo al generale Escoffier, spento dalla mano assassina d'un impiegato di pubblica sicurezza, ebbe poteri civili e militari, colla grande equanimità, colla scrupolosa osservanza della legge, sciolto dalle parti seppe accattivarsi la stima, anzi l'affetto financo di quei cittadini, i quali, diffidando di tanta somma di autorità nelle mani d'un soldato eccezionalmente confusa, avevano in sulle prime temuto straordinarie provvidenze, alla libertà infeste.

Dalla quale missione, compiuta con plauso, messo in maggiore risalto, egli era, nel 1871, mandato ministro plenipotenziario, poi ambasciadore a Vienna, dove efficacemente contribuì allo entrare dell'Italia nel concerto delle potenze centrali; alleanza che, ministro degli esteri per quindici mesi, toccò a lui nel 1887 rinnovare e più particolarmente determinare.

Dal 1877 fu tenente generale, e senatore dal 25 novembre 1883.

Al conte Di Robilant, ministro, non mancarono le amarezze della vita pubblica. A lui, non avvezzo alle lotte politiche; al cuore di lui, soprattutto e prima di tutto soldato, i giudizi aspri e i concitati assalti furono punta avvelenata, come se il saldo suo patriottismo fosse sospettato; quasi che al suo onore di cittadino e di soldato si attentasse.

E quando, pochi mesi or sono, tolto alla vita privata ed agli affetti della prediletta famiglia, una nuova ed importante missione a Londra

gli provò non essere sceso nella pubblica stima, un fremito di gioia scosse certo l'austero, cui il riputarsi male giudicato era insopportabile tormento. E il compianto schietto, caldo, unanime intorno alla bara dello specchiato gentiluomo, del diplomatico sagace, dell'eroico soldato morto lungi dalla patria fu degna ricompensa a chi si iscrisse col sangue nelle battaglie del nazionale riscatto, e fra le armi e nei pubblici uffici ebbe un solo sprone, un intento solo: il dovere. (*Movimento generale di vive approvazioni*).

Il conte Cesare Di Castagnetto, nato in Torino il 1° di giugno del 1802, moriva nel Reale castello di Moncalieri il 29 ottobre 1888.

Uscito dalla magistratura, nella quale giunse all'ufficio di sostituto procuratore generale presso la regia Camera dei conti, fu segretario privato di re Carlo Alberto ed intendente della Real Casa.

Onorato di ogni fiducia dal Sovrano, ebbe parte nelle vicende degli ultimi anni di quel Regno; or sicuro interprete della volontà del suo Re, ora eco fedele presso di esso dello agitarsi della pubblica opinione.

Del che fa testimonianza ed è ricordevole essere il nome suo collegato al primo atto che al Congresso agrario di Casale del settembre 1847, facesse patenti gli audaci propositi del Re magnanimo che a lui scriveva « invocando il bel giorno in cui avrebbe potuto gettare il grido di indipendenza; risoluto, se Dio facesse la grazia di mandare quella guerra, di imitare lo Schamyl levato in armi contro la Russia ».

Animose parole che, quasi scintilla, corse rapida da un capo all'altro d'Italia, incurò i timidi, riscaldò i tiepidi, avvalorò gli audaci; onde, sei mesi dopo, era levata in armi l'Italia.

Senatore del Regno per nomina del 23 aprile 1848 - il primo decreto con cui alla costituzione di questo Consesso si provvide - il conte Di Castagnetto, a Torino ed a Firenze, fino al cadere del 1870, prese larga parte alle discussioni nostre.

Dal 1877 fu ministro di Stato. Uomo tutto d'un pezzo, non tacque o velò mai il suo opinamento, per quanto fosse discosto dai più, pago di vivere in concordia con sè medesimo. E pure oppugnando tutti i provvedimenti che a lui pareva sottoponessero la religione e la

Chiesa allo Stato, non tralasciava mai « di fare voti per la felicità della patria, dell'augusta persona del Re, della dinastia », come quando, combattendo il trasferimento della capitale in Roma e la legge delle guarentigie, parlò per l'ultima volta.

Voto ed augurio che rimarranno a documento delle profonde convinzioni e dell'animo retto del conte Cesare Di Castagnetto. (*Bene*).

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Come cultore di scienze fisiche, sento il debito di rendere oggi un omaggio alla memoria di Cesare Correnti, rammentando ciò che egli fece per dare impulso alla fondazione degli Istituti di scienze sperimentali in Italia.

Da ministro della pubblica istruzione comprese che, per mettere le nostre università a livello di quelle delle altre nazioni civili, conveniva dapprima preparare la pubblica opinione, la quale in allora non avrebbe appoggiato la proposta di spese ingenti per nuove costruzioni scolastiche.

Egli mandò tutti a studiare i vasti ed imponenti edifici di scienze sperimentali già sorti nelle altre nazioni e specialmente in Germania; ne pubblicò le descrizioni ed i disegni in un grosso volume, che distribuì ai membri del Parlamento ed alle persone che lo potevano coadiuvare in quest'apostolato.

Quando io, unitamente ad altri, fui chiamato a Roma, egli ci accolse con queste parole: « È tempo di far la propaganda più efficace, quella cioè dell'esempio, fondando nella università romana gli istituti delle scienze sperimentali quali lo stato attuale della civiltà richiede ».

Con me percorse tutta la capitale per cercare l'area dove far sorgere tutti questi nuovi edifici.

Fu suo pensiero di non fondare soltanto un istituto chimico, ma successivamente tutti gli istituti delle scienze sperimentali, accanto l'uno all'altro.

A tal fine non volle fermarsi ad espropriare il convento di San Lorenzo in Panisperna che avrebbe bastato per l'istituto chimico, ma volle espropriare una vasta area, il così detto orto di San Lorenzo, e preparò anche l'acquisto di altra superficie.

Egli aveva innanzi agli occhi l'esempio di

ciò che aveva fatto a Strasbourg la Germania la quale fondò ivi una cittadina universitaria.

Per quanto di questo suo vasto disegno ne sia stata pur troppo finora eseguita una sola parte, bisogna tuttavia convenire che l'esempio è stato efficace, poichè tutte le università italiane d'allora in poi si sono affrettate ad ampliare almeno i loro locali.

L'Università di Torino ha superato di già quelli di Roma; l'Università di Napoli e di Palermo hanno avviato le loro proposte allo scopo.

Ora è bene rammentare che in questa grand-riforma degli studi sperimentali che si sta compiendo in Italia, bisogna dare una parte di merito a Cesare Correnti, il quale da ministro vi diede il primo impulso.

Io ho voluto rammentare in onore della di lui memoria questa cooperazione così attiva in cosa che ha una grande parte nella civiltà di un popolo.

—Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Vecchio amico di Saverio Vegezzi, suo collega nella prima legislatura del Parlamento subalpino, sento il dovere di rendere grazie all'onorevolissimo nostro Presidente per le parole di meritato elogio colle quali volle accompagnare la comunicazione al Senato della morte dell'egregio nostro collega.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Sebbene alla memoria di Cesare Correnti non si possano consacrare più splendide parole di quelle che ha pronunziate il nostro onorevolissimo Presidente, nè più efficaci di quelle che testè udimmo dall'onorevole senatore Cannizzaro, mi pare doveroso che la voce di un concittadino, per quanto umile e inadeguata, si levi in questo recinto a rendere al compianto collega testimonianza d'onore.

Di tutti gli Italiani, in effetto, hanno i concittadini dell'illustre uomo vie maggior debito di ricordare come egli sia stato dei più strenui promotori ed operai di quel mirabile moto per l'indipendenza della patria, che dalla torre di Sant'Amrogio diede il segnale alla penisola, e dopo avere con magnanimo senso d'italianità ricusata la pace all'Alige, fu, undici anni di poi, coronato di così piena e vittoriosa riscossa.

Anche sanno i concittadini di Cesare Correnti,

e seppero fino da' suoi giovani anni, essere egli stato uno di coloro la mercè dei quali fu palese al mondo come l'Italia vivesse già prima nel pensiero che nell'azione, e dal pensiero traesse alimento alla incoercibile speranza ed alla fede eroicamente operosa.

Certo nessuno dei provetti che abbiano avuto l'onore di essere al Correnti compagni di fede e di lavoro, nessuno pur di quelli che più tardi lo abbiano conosciuto nelle aule del Parlamento, nei Consigli della Corona, nell'opera collettiva delle Commissioni, o nel silenzio dei privati suoi studi, cultore assiduo di ogni disciplina da cui la patria potesse aspettarsi incremento, prosperità, grandezza e decoro, nessuno, dico, potrà dimenticarlo.

Così in ogni venturo tempo lo ricordino i giovani, o facciano in sè medesimi rivivere i magnanimi entusiasmi della sua gioventù.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. A nome del Ministero sento il dovere di associarmi ai sentimenti espressi con tanta verità, con tanta nobiltà, con tanta esattezza dal nostro illustre Presidente e dagli onorevoli senatori che degnamente fecero eco alle sue parole.

Non io saprei aggiungere novella fronda a quella splendida corona di meritati elogi che il Senato ha dedicati alla memoria di questi uomini insigni.

Ma quando penso a Saverio Vegezzi, io che per la mia professione sono naturalmente geloso dell'onore e delle glorie del foro, non posso non dire con profondo convincimento che l'Ordine nostro ebbe in lui la più alta, la più pura immagine dell'avvocato.

E quando penso a Cesare Correnti, io, deputato per tanti anni con lui, non posso non ricordare che vi hanno relazioni dettate dallo estinto amico le quali staranno sempre fra le più belle pagine dei nostri annuali parlamentari. Ed inoltre io devo pur rammentare con gratitudine incancellabile che il suo pensiero originale e fecondo, la sua parola di fuoco fu uno dei fattori più possenti nelle lotte sostenute per l'indipendenza dallo straniero.

E poichè l'onor. mio amico Massarani si è ricordato ben giustamente, a proposito del Correnti, di essere cittadino della sua città, io sentendomi alla mia volta cittadino della mia, non

devo dimenticare che a lui si deve quella patriottica istoria che, ad onore dei caduti, ad incitamento dei vivi, egli scrisse sulle dieci giornate di Brescia, i cui incendi furono una vittoria, se è vera la parola profonda del poeta-soldato, che anche il martirio è una battaglia vinta.

Di Giovanni Morandini ammirai pure nella Camera elettiva il proverbiale disinteresse, ed udii continuamente ripetere il patriottismo e la prodezza con cui nel 1848 combattè sui campi di Curtatone, dove egli, ferito, salvò la vita di un altro glorioso ferito, di Giuseppe Montanelli. Udii del pari ripetere la parte precipua presa dal Morandini in quel moto toscano del 1859, che, sopprimendo l'autonomia della regione toscana, doveva assicurare per sempre, contro l'idea della federazione, l'unità italiana.

E, come il Correnti in Lombardia, il Morandini in Toscana, così Matteo Luciani nelle provincie del Mezzogiorno fu fra i più costanti e pertinaci, in mezzo alle prigioni, alle persecuzioni della tirannide borbonica, a tener vivo il sacro fuoco della libertà.

Quanto al conte Di Castagnetto è titolo grande d'onore per lui l'affetto del Re che primo scese a combattere sui piani lombardi le battaglie liberatrici, e che presso di sé lo ha voluto nella campagna del 1848 ed in quella del 1849.

Infine, sebbene il mio amico e collega, il ministro della guerra, sia tale cui più che a me si addica di parlare del conte Di Robilant, non voglio tralasciare di rendere omaggio al suo strenuo valore, al liberale reggimento d'una patriottica provincia tenuto in tempi difficili, al senno non disgiunto da patriottica alterezza con cui strinse a difesa d'Italia poderosi legami internazionali, alla sua lealtà cavalleresca, alla semplicità dei modi, alla elevata dignità della vita.

Signori, noi tutti in questo recinto sentiamo profondamente con unanime rimpianto come questi uomini, gli egregi spiriti i quali in questi ultimi mesi furono rapiti al Senato, contribuirono a quei solenni ed immortali avvenimenti che dopo tanti secoli di divisioni e di servaggio diedero agli Italiani una patria. (*Bene, benissimo*).

PRESIDENTE. Il signor ministro della guerra ha facoltà di parlare.

BERTOLE-VIALE, ministro della guerra. Sia le-

cito anche a me, compagno d'accademia e commilitone del compianto senatore Di Robilant, di aggiungere pochissime parole a quelle nobilissime espresse a sua commemorazione dal nostro onorevole Presidente.

Il conte Di Robilant come soldato combattè valorosamente tutte le guerre dell'indipendenza italiana: come diplomatico rese eminenti servizi al paese ed altri ne avrebbe resi ancora se morte immatura non ce lo avesse rapito.

È una nobile ed utile esistenza che manca fra coloro che contribuirono col braccio e colla mente a costituire l'unità d'Italia, e la sua memoria rimarrà imperitura fra tutti coloro che amano e comprendono la patria. (*Bene*).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Sorteggio degli Uffici ».

Si procede all'estrazione a sorte degli Uffici.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. procede al sorteggio degli Uffici i quali risultano così composti:

UFFICIO I.

Acton Ferdinando
Alvisi
Amari
Auriti
Bargoni
Barracco Giovanni
Bartoli
Basilo
Berardi
Betti
Biscaretti
Borselli
Brioschi
Bruno
Bruzzo
Cacace
Calabiana
Calenda
Cambray-Digny
Castellano
Celesia
Collacchioni
Cornero

 LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 NOVEMBRE 1888

Cucchiari
 Dalla Vallo
 Delfico
 Della Rocca
 Della Verdura
 De Sauget
 Duchoquè
 Finali
 Giuli
 Ghiglieri
 Gorresio
 Griffini
 La Loggia
 Linati
 Malusardi
 Marignoli
 Moleschott
 Moscuza
 Morosoli
 Pacchiotti
 Palasciano
 Pastore
 Petitti
 Pianell
 Puccioni
 Rasponi
 Ricasoli
 Rossi Alessandro
 Sacchi
 S. Cataldo
 Saracco
 Solidati-Tiburzi
 Tanari
 Tenerelli
 Turrisi-Colonna
 Vallauri
 Verga Andrea
 Zini

UFFICIO II.

Alfieri
 Annoni
 Arezzo
 Beretta
 Boccardo
 Bonelli Luigi
 Borromeo
 Caccia
 Camozzi-Vertova
 Camuzzoni

Cannizzaro
 Canonico
 Cautoni
 Caracciolo di S. Teodoro
 Casalis
 Casaretto
 Cesarini
 Ciccone
 Colombini
 Compagna
 Corsi Luigi
 Costa
 Cremona
 Di Bagno
 Di Giovanni
 Durando
 Fornoni
 Fossombroni
 Garzoni
 Lampertico
 Maglione
 Manfredi
 Mantegazza
 Massarani
 Melodia
 Merio
 Mezzacapo
 Migliorati
 Mischi
 Mosti
 Pasella
 Pettinengo
 Petri
 Piola
 Plezza
 Prinetti
 Rega
 Ricci
 Robecchi
 Rosa
 Rossi Giuseppe
 Ruschi
 San Martino
 Schiavoni
 Tabarrini
 Todaro
 Torre Federico
 Torremuzza
 Verga Carlo
 Vigliani
 Visone

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Eugenio
 Angioletti
 Barbavara
 Bardesono
 Benintendi
 Bertolè-Viale
 Bordonaro
 Boyl
 Bucchia
 Cadorna Raffaele
 Cavagnari
 Correnti
 Chiavarina
 Cialdini
 Corsini
 Corte
 D'Adda
 Danzetta
 De Gasparis
 De Riso
 De Simone
 Devincenzi
 Diana
 Di Casalotto
 Di Moliterno
 Di Santa Elisabetta
 Errante
 Eula
 Faraldo
 Fasciotti
 Finocchietti
 Florio
 Frisari
 Gravina
 Guarini
 Guarneri
 Guerrieri-Gonzaga
 Loru
 Magliani
 Manfrin
 Menabrea
 Miraglia
 Montanari
 Orsini
 Pallavicini
 Pecile
 Perez
 Sauli
 Scacchi

Scarabelli
 Secondi
 Serafini
 Semmola
 Sormani-Moretti
 Sortino
 Tamaio
 Torielli
 Torre Carlo
 Trocchi
 Valsecchi
 Verdi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Amedeo
 S. A. R. il Principe Tommaso
 Acton Guglielmo
 Amore
 Artom
 Barracco Alfonso
 Besana
 Boncompagni-Ludovisi
 Bonelli Cesare
 Bonelli Raffaele
 Borelli
 Cadorna Carlo
 Cagnola
 Calcagno
 Camerata-Scovazzo
 Cocozza
 Consiglio
 Cusa
 D'Ancona
 De Siervo
 De Sonnaz Maurizio
 Di Scalea
 Di Revel
 Dossena
 Fazioli
 Ferrara
 Ferraris
 Fiorelli
 Fontanelli
 Fusco
 Gagliardi
 Gamba
 Giacchi
 Irelli
 La Russa

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 NOVEMBRE 1888

Lauri
 Longo
 Macry
 Malvezzi
 Martinelli
 Martinengo
 Meneghini
 Medici
 Morelli Domenico
 Niscomi
 Pallieri
 Palmieri
 Pandolfina
 Pavese
 Pernati
 Piedimonte
 Pietracatella
 Piroli
 Podestà
 Poggi
 Roissard
 Riberi
 Sonnino
 Spalletti
 Torrearsa
 Vitelleschi

UFFICIO V.

Acquaviva
 Allievi
 Arcieri
 Arrigossi
 Assanti
 Atenolfi
 Bariola
 Bellinzaghi
 Bertini
 Boncompagni-Ottoboni
 Boschi
 Cavallini
 Colapietro
 Cencelli
 Colocci
 Colonna
 Corsi Tommaso
 Cosenz
 D'Azeglio
 Delle Favare

De Martino
 Deodati
 De Sonnaz Giuseppe
 Di Sambuy
 Di Sartirana
 Faina
 Farina Agostino
 Farina Mattia
 Figoli
 Gadda
 Giorgini
 Giuliani
 Greco-Cassia
 Guicciardi
 Jacini
 Lacaita
 Lovera
 Majorana-Calatabiano
 Manzoni
 Marescotti
 Michiel
 Messedaglia
 Mirabelli
 Morelli Giovanni
 Nitti
 Paoli
 Paternostro
 Perazzi
 Pessina
 Pierantoni
 Ridolfi
 Sanseverino
 Scalini
 Sforza Cesarini
 Sprovieri
 Tamborino
 Tittoni
 Tommasini
 Villari
 Visconti-Venosta
 Zoppi

PRESIDENTE. Estratti a sorte gli Uffici, ravviso opportuno prevenire i signori senatori, che domani al tocco si riuniranno gli Uffici stessi per costituirsi e per passare poi all'esame di alcuni disegni di legge che sono stati distribuiti.

Ora prego i signori senatori di voler recarsi ai loro posti.

Discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale del Regno d'Italia » (N. 96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia, allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri Codici e leggi.

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

Art. 3.

Il nuovo Codice penale sarà pubblicato non più tardi del 30 giugno 1889, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla pubblicazione.

Art. 4.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale approvato con regio decreto del 20 novembre 1859, anche nel testo modificato per le provincie napoletane con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, ed il Codice penale per le provincie toscane approvato con decreto granducale del 20 giugno 1853, ora vigenti nel Regno; e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al Codice stesso.

Questa disposizione non si applica alle leggi sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29 del regio editto 26 marzo 1848,

n. 695, e per i conformi articoli della legge 1° dicembre 1860, n. 64, per le provincie napoletane, e della legge 17 dicembre 1860, n. 12, per le provincie siciliane, ai quali si intendevano sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo Codice penale. La stessa cosa avrà luogo per l'articolo 13 delle citate leggi sulla stampa, il quale articolo, però, continua ad essere in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dalle stesse leggi.

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe dar lettura dell'allegato da approvarsi col primo articolo della legge, cioè dell'intero Codice; ma io credo che il Senato riterrà superflua questa lettura.

Se non vi sono obiezioni, si tralascerà la lettura del Codice.

Non essendovi obiezioni, dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Signori senatori! A molti di voi parrà, temo, singolare imprudenza, se non pure strana audacia cotesta, che, pur riconoscendo la gravità e l'urgenza del presente dibattito, sorga io a mescolarmene al cospetto di magistrati gravissimi e di principi delle scienze giuridiche.

Signori, io non vi dirò che fra le discipline giuridiche, alle quali ne' miei giovani anni non rimasi estraneo del tutto, questa del diritto penale ho sempre vivamente prediletta, e che al vedermela recata qui innanzi nella pienezza del suo magistero,

Conosco i segni dell'antica fiamma.

Povera sarebbe la difesa e pericoloso l'argomento. Bensì vi dirò che dove si disputa di quella legge suprema, dalla quale pendono la libertà, la vita, l'onore dei cittadini, nessuna modestia, nessun sentimento della propria inferiorità può fare che la coscienza si taccia; ond'io, esperto qual sono della vostra benevolenza e di quella dell'illustre guardasigilli, del quale fino dagli anni giovanili mi onoro di essere amico, confido che vorrete prestare indulgente orecchio alle mie, forse non indiscrete parole.

Dico per prima cosa che darò al Codice il

mio suffragio; però che, se in questa grande opera non riconosco, più che non riconosca in alcuna umana fattura, la perfezione, reputo tuttavia che di tre grandi benefici il popolo italiano potrà, la mercè sua, felicitarci: primo, l'unità legislativa, sospirata indarno da omai trent'anni; secondo, l'abolizione della pena di morte, già attuata, è vero, per clemenza di principe, ma non instaurata ancora nel sacrario delle leggi; terzo, infine, la professione aperta di quella augusta e solenne dottrina della umana imputabilità, alla quale i progressi delle scienze naturali possono bene recare tributo di esperienze, di studi, di illustrazioni, ma scuotere non possono, non che scrollare, le basi.

Dissi, l'unità legislativa; ed in effetto, quale nazione potrebbe dirsi salda veramente della propria compagine, e veramente gittata in uno, dove saldo ed uno non fosse quel supremo magistrato, salda ed una quella sanzione suprema, per cui il giusto si discerne dall'ingiusto, l'innocente dal reo, la ragion di vita incolpevole dal tramite funesto del delitto? Come intendere la patria una, dove quello che al di qua di un rivo si persegue, si condanna e si punisce, di là passa senza ombra di biasimo, ovvero anche, e quando pure univoca sia l'imputazione, diversa è la ragione, l'indole e la durata della pena?

Se di qualcosa dobbiamo meravigliarci, pare a me che punto non sia della ansiosa sollecitudine con la quale ci si domanda di porre, la mercè di questa legge, alla unità della patria il suggello; ma sibbene della lunga pazienza colla quale abbiamo potuto per quasi trent'anni aspettare che questa, la quale avrebbe dovuto essere dell'unità il fondamento, ne diventasse il coronamento e la cima.

Non ignoro i desideri che fuor di qui da taluni, teneri dell'indugio, si son venuti agitando, intorno alla unità del sistema processuale ed alla unità del sistema penitenziario, le quali avrebbero dovuto, a loro avviso, precedere l'unità della legislazione penale. E intendo bene come sarebbe desiderabile che questa e quelle, ove possibile fosse, uscissero contemporanee; ma non intendo come la legge potrebbe applicarsi prima di essere conosciuta, nè tampoco irrogarsi, prima di essere sancita, la pena.

Ancor meno potrei arrendermi alla inferma volontà di coloro, ai quali pare che trent'anni

di vita civile non siano bastati per dar tempo al costume di apparecchiarsi dappertutto a comprendere, a imbere, e ad accogliere con devozione e con illuminata coscienza la legge. Anzi pare a me che gran tempo sia invece, ove mai in qualche parte pigro e renitente ancora fosse il costume, che a raddrizzarlo e a correggerlo entri in mezzo la legge, se pur non si vuole che il malo andazzo s'aggravi e perpetui, e che irreducibili diventino in sì grave materia, quant'è questa della innocenza o colpevolezza delle umane azioni, le persuasioni e le consuetudini tra coloro che pur sono rampolli diversi di una medesima stirpe, membri diversi di una sola famiglia.

So che altri popoli hanno speso lunghissimo tempo nel dare a sè stessi l'unità della legislazione penale.

Si cita l'Ungheria, che ha aspettato ben trentacinque anni il suo Codice; ma in verità essa anche ha fatto prova di savissima temperanza rinunciando alle filosofiche squisitezze di quel suo primo disegno, che nel 1843 aveva concetto, pur di toccar con mano nel 1878 una legge scritta, promulgata, efficace. Nè già aspettò la Germania che sbollissero i fervori della sua rapida e fortunosa unificazione politica per dare a sè stessa l'unità della legislazione penale: se anche un ben terribile prezzo costasse a taluno delle sue regioni un siffatto conquisto: il ripristino di quella pena di morte, che già talune avevano abolita.

Noi fortunati, che l'esempio della civilissima fra le nostre contrade adduce, volenti e nolenti, a ratificare nel nome della unità il vaticinio della umanità e della scienza, ed a porre sulle rovine del patibolo le fondamenta incruente della nuova legge.

Nè già per amore di una vana sentimentalità io saluto questa grande riforma, alla quale mi onoro di aver dato da oltre vent'anni il mio suffragio in un altro recinto; e neppure per ossequio a nessuna mistica dottrina della intangibilità delle vite umane davanti all'umana giustizia; alla quale se il diritto mancasse di difendere, ove d'uopo, la società pur collo estremo supplizio, troppo dovrebbe rimordere di punire tuttavia colla morte il soldato ed il marinaio per quei delitti medesimi, che fuori delle loro file provocano meno tremenda sanzione.

No; il diritto penale, secondo la magistrale parola di un filosofo, che dovrebb'essere assai più ricordato, di Gian Domenico Romagnosi, « il diritto penale è unicamente diritto di difesa » (1); e però « non si tratta più di vedere se esista il diritto di punire fino alla morte, ma bensì se esista il bisogno di esercitare questo diritto » (2). Ora, già dodici anni sono corsi dacchè la clemenza del Principe, prevenuta anche talune volte dal pio mendacio del responso popolare, ha arrestato la scure del carnefice, e tuttavia non si vide che i gravi reati di sangue vie più spesseggiassero; anzi il loro numero, quand'anche pur troppo ne sforzi a guardare con invidia altre stirpi meno passionate e meno incolte, il loro numero sensibilmente decrebbe.

Chi mai dunque suffragherebbe più fra noi, se necessaria non è, questa pena fra tutte irrimediabile, della quale ben ottanta errori giudiziari nel corso di questo stesso secolo, che pure si vanta il più illuminato, dimostrarono la spaventosa fallacia? (3)

Chi vorrebbe suffragarla più, in faccia al miserabile spettacolo di scandalosissima depravazione, di cui le turbe, beffarde insieme e feroci, circondano il patibolo, ogni volta che sia visto sorgere in altre contrade?

Chi vorrebbe contendere alla nostra il vanto di essere, se non prima fra tutte (poichè la Romania e il Portogallo, minori sorelle, che la picciolezza medesima poté fare più spigliate alle mosse e più pronte alla riforma, la precedettero), prima almeno tra le grandi nazioni a sciogliere il voto e a compiere l'opera del suo Beccaria?

Chi non suffragherebbe, per converso, del proprio voto quella riforma, che fu già obbietto costante di apostolato a tanti illustri?

Io mi felicito pertanto della sapiente concordia onde la nostra Commissione avvalorò il voto dell'altro ramo del Parlamento e corona le speranze dei più insigni giuristi e filantropi, fra i quali, insieme coll'onorevole guardasigilli, mi piace ricordare a titolo di onore il predecessore suo, l'infaticabile Mancini, mandandogli dal cuore l'augurio di più ferma

(1) ROMAGNOSI, *Genesis del diritto penale*, parte II, capitolo 18.

(2) Id., *Memoria sulle pene capitali*.

(3) REBAUDI, *La pena di morte e gli errori giudiziari*, Roma, 1888.

salute; me ne felicito vie più perchè cotesta concordia anche mi è arra di quella unanimità che sarà per rendere, spero, vie più solenne il voto del Senato.

Un solo argomento, perchè si atteggi a corollario degli ultimi progressi della scienza, potrebbe forse agitarsi in contrario anche dentro quest'aula: e a quel solo concedete che io un momento mi soffermi, come quello che naturalmente anche mi adduce a discorrere della terza lode del nostro Codice, voglio dire della sede inconcussa che l'autore suo ha saputo strenuamente serbarvi alla augusta, vitale e imprescrittibile dottrina della umana imputabilità.

Una nuova scuola è sorta - ed io sono lontano dal disconoscerne le parti buone - la quale giustamente si ricusa a considerare il delitto come una entità astratta, come una cifra indeclinabile, su cui le sanzioni della legge possano esercitarsi con rigore di criteri altrettanto indeclinabili e astratti.

Questa scuola s'industria, per converso, di cavar fuori, per dir così, il delinquente di sotto alla campana pneumatica del Codice, di ricollocarlo in quell'ambiente, o buono o pravo, che ha respirato, di cui s'è nutrito, dove ha attinto impulsi, tentazioni, occasioni; di restituirlo, infine, all'impero fatale degli organi suoi, delle sue stesse anomalie patologiche, di quelle predisposizioni paterne, avite, persino gentilizie, che in lunga serie scendono, ferrea e non ispezabile catena, ad avvincerlo, a dominarlo, a insignorirsi del suo pensiero e della sua volontà.

Di qui due maniere di delinquenti: gli uni, i delinquenti, come dicono, d'occasione, i meno pericolosi, ai quali il delitto, più che da intima e natia gravità, è suggerito da casi momentanei, da circostanze esteriori; gli altri, i più pericolosi, i delinquenti, come li chiamano, *nati*, pei quali è necessità organica, e quasi retaggio irrepugnabile e fatale, il delitto. Più mite quindi verso i primi la difesa della società; verso gli altri più rigorosa, rigorosa anche, se occorre, fino alla eliminazione; non però in nome, si vede, d'alcuna morale responsabilità che agli uni o agli altri incomba, sibbene della necessità sola di tutelare il civile consorzio.

Signori, se questa dottrina vale a significare che gran parte della responsabilità de' rei si

devolve su una società che, immemore, imprevedibile o matrigna, trascuri di rendere a tutti respirabile questa comune aria vitale, a tutti meno incerto e scarso il sostentamento, non incomportabile la fatica delle membra, non cieco d'ogni lume d'istruzione e di onesta disciplina l'intelletto; se essa vale a significare che, prima di correre frettolosi alla pena del malfattore, lasciando intanto maturare nell'ombra alle venture generazioni novelli misfatti, conviene estinguere dei misfatti il germe nella generazione presente, curarne le malsanie, detergerne, raddrizzarne, educarne le persone e le menti; ben venga, per esagerazione e per abuso che altri ne faccia, ben venga anche questa dottrina.

Ma se pretende negare che la volontà è anch'essa un fenomeno, un fatto, ed il più alto e caratteristico fatto della umana natura; se pretende negare che contro le male eredità, i pravi istinti, gli stimoli del bisogno e dell'ira, gli aculei della passione e della vendetta, vi è pure una forza dentro di noi, capace di lottare e di vincere; vi è una voce arcana e sovrana, capace di soffocare persino quel ruggito di belva, che in qualche notte iracunda noi stessi forse abbiamo sentito fremerci in petto: oh! allora, in nome della umana dignità, in nome della umana coscienza, noi ricusiamo cotesta dottrina; noi invochiamo gli esempi eternamente memorabili dell'abnegazione, del sacrificio, dell'eroismo; invochiamo gli oscuri, ma non meno memorabili esempi della povertà soccorritrice alla povertà, del dolore misericordioso al dolore, di ogni virtù e di ogni affetto

Pietoso più d'altri che di sé stesso:

e proclamiamo una volta di più che l'uomo non è un cieco e muto strumento in balia di non so quale mistica o materialistica predestinazione, che in fine e l'una e l'altra tornano ad un punto medesimo, e metton capo del pari alla negazione della volontà e della coscienza; ma, imperfetto e fallibile siccome egli è, e dalla rapina delle passioni e degli eventi trascinato, voltato e percosso, egli è pur tuttavia, nel più dei casi se non sempre, consapevole a sé stesso dei propri atti, e dei propri atti imputabile.

Se dunque l'uomo nel più dei casi è imputabile, come quegli che è consapevole a sé medesimo degli atti suoi, la difesa sociale non si esercita già contro il reo come contro una mera

causa materiale del danno, che basti rimuovere, o, come ora dicono, eliminare; non guarda già solo al delinquente che ha dinanzi, al fatto presente; anzi, non tanto si esercita allo scopo di reprimere il reato già accaluto, quanto di trattenere col terror della pena il futuro delinquente, di prevenire il reato futuro.

Questo il magistero veramente squisito, intimo e supremo del diritto penale; questo, se non erro, il sommo principio, che la scuola nuova, la quale vuol chiamarsi positiva, mette dall'un de' lati. Chi della pena voglia fare non già un'arma d'individuale e poco men che selvaggio conflitto, bensì uno strumento sapiente, più ancora di prevenzione che di repressione, quegli deve anzitutto al concetto della imputabilità incardinarla; e badar bene che, se questo da un malsano scetticismo o da una improvvida pietà sia per malavventura scrollato, tutto insieme non rovini, colla distrutta aspettativa di una giusta Nemesis retributrice, il laborioso edificio della difesa sociale.

Quindi è che il legislatore non saprebbe spendere cure troppo assidue e troppo diligenti in ben definire per quali condizioni eccezionali, accadendo che la luce dell'intelletto sia del tutto ottenebrata, ovvero sia posto ostacolo al libero esercizio del volere, manchi eziandio la imputabilità.

Se non che la stessa ricerca della perfezione nuoce il più sovente alla perspicuità della formula, con la quale le ragioni della non imputabilità vogliono determinate e circoscritte; nè io mi terrò dal confessarvi, o signori, che anche poco mi contenta la formula escogitata nel Codice; imperocchè quel parlare di circostanze le quali hanno « tolta la possibilità di operare altrimenti », mi par che ricordi assai da vicino quella tanto perversa e abusata formula della *forza irresistibile*, della quale sì bizzarre e per poco non direi risibili applicazioni si son viste; fino a quell'ultima della forza irresistibile di un biglietto da mille, che, capitato sotto gli occhi di taluno al quale ricordava i moltissimi sperperati alla bisca e la possibilità di ricattarsene, fu, secondo la coscienza dei giurati, cagione impellente e sufficiente perchè l'emérito giuocatore non potesse far di meno di impadronirsene.

Il pericolo è grave, ed io ringrazio la nostra Commissione di essersene data carico, e di

avere proposto una locuzione, la quale, s'io non erro, meglio provvede.

Tollerino tuttavia gli egregi colleghi che, senza entrare (nè qui sarebbe il luogo, nè si potrebbe con frutto) in una sottile disamina di parole, io loro confessi parermi anche alla loro preferibile, per efficace e corretta semplicità, la formula del Codice toscano.

Alla questione della imputabilità direttamente si attiene il problema giuridico dell'ubbrachezza: uno stato certamente assai lamentevole per la umana dignità, nel quale può accadere che, ottenebrate in tutto od in parte le facoltà della mente, sia tolta la coscienza de' propri atti. Per questo fu che la romana sapienza lasciò scritto: *Ebrietas dementiae comparatur*. Ma non lasciò scritto, tollerate che io l'osservi, *dementiae aequiparatur*; poichè la demenza, salvo il raro caso di eccessi, i quali pure nelle disposizioni patologiche del soggetto sogliono avere la propria radice, la demenza è un fatto indipendente dalla volontà; l'ubbrachezza invece è un modo di essere acquisito, uno stato provocato dalla volontà stessa dell'uomo.

Io credo pertanto che, nel farne un titolo di indulto o di mitigazione di pena, molto a rilento debba il legislatore procedere, se pur non vuole che un vizio, poco altre volte diffuso fra la gente nostra per la più parte agricola e sobria, ma fomentato oramai dal moltiplicarsi le pessime bevande alcooliche e dal diffondersi le abitudini dell'officina, venga via via prendendo piede anche fra noi, con quel progressivo deterioramento del carattere che ne risentirono altre nazioni.

Ho visto dunque con soddisfazione come la Commissione nostra abbia proposto di sottrarre all'assoluta impunità i delitti commessi anche in tale stato di ubbrachezza, che abbia reso l'uomo del tutto inconsciente, quando l'ubbrachezza sia abituale.

Ma, pur senza professarmi punto fautore del vivere astemio, anzi benedicendo all'onesto bicchier di vino che ristora e rinfranca, io vorrei, riguardo all'abuso di questo e di peggiori bevande, mostrarmi anche più rigido; io non credo che possa esonerarsi da ogni pena il delitto commesso in istato di ubbrachezza quand'anche accidentale. Nè mi contento per questo caso di quell'ammenda e di quell'arresto che all'ub-

briachezza, come a contravvenzione, è dal Codice comminata.

O come? Voi giustamente punite con severità l'omicidio colposo, che altri per imprudenza, per inavvertenza, per negligenza abbia commesso, e con minore severità punirete quello in cui il delinquente sia incorso per la negligenza, la inavvertenza, la imprudenza certo di tutte non ultima, ond'egli si è lasciato ridurre sconciamente fuor di senno?

Un galantuomo va a caccia, piglia male la mira e uccide un uomo, un compagno forse, un amico, della perdita del quale amaramente piange e si dispera; voi a buon diritto gli infliggete la detenzione per trenta mesi e la multa di una grossa somma.

Eppure non v'era nel diporto onesto della caccia alcun che di riprovevole, forse v'era il lodevole proposito di addestrar l'occhio e la mano alla difesa della patria.

Altri invece, e sia pure non per abituale ma per accidentale stravizio, si riduce senza vergogna in condizione di bruto, brandisce un ferro, si avventa sul primo che incontra e lo sgozza; poi, come belva, rimane impassibile al commesso delitto, se non pure con osceno tripudio festante. E voi tratterete costui meno severamente del mio cacciatore sobrio e insperato?

Mi duole assai, lo confesso, che la Commissione non abbia reputato opportuno di chiamare su questo screzio, con la sicura autorità della sua parola, il pensiero del guardasigilli; e per quanto inadeguata e debole sia la mia, mi piglio licenza di rivolgergliela in atto di raccomandazione e di preghiera, affinchè voglia recare sull'argomento le sue assennate meditazioni.

Del parere espresso dalla Commissione mi felicito invece, e ad esso interamente consento, per ciò che riguarda i manicomii criminali.

Ripeto qui per brevità la formula invalsa, quand'anche i due vocaboli mi sembrino veramente fra sè ripugnare, non v'essendo crimine là dove è mania, nè i manicomii essendo luoghi di pena, bensì di ricovero.

Ma quello che importa più del rettificare la formula è, se io non erro, l'assegnar bene i limiti della giurisdizione in quei casi nei quali il fatto criminoso riconosca provenuto da deficienza o da alterazione morbosa di mente.

L'imputato è allora assoluto, ma in facoltà del giudice sarebbe, secondo il Codice, il farlo rinchiodare in un manicomio criminale.

Facoltà che mi sembra, a dir vero, eccedere nell'arbitrio, e in un arbitrio non tenue, nè poco pericoloso.

Lasciamo stare che la mania sotto l'impero della quale il delinquente ha operato può essere transitoria; anzi tale già dovrebbe presumersi dal fatto stesso della sua comparsa in giudizio. Ma, dato ancora ch'essa permanga, nulla assicura ch'essa non sia per iscompare in processo di tempo; nè il giudice ha, del resto, autorità scientifica da pronunziarne un sicuro pronostico; nè, esaurito l'ufficio suo coll'assoluzione rispetto al fatto criminoso, altro attributo gli rimane che lo investa del diritto di disporre della libertà, della salute e della vita di un cittadino.

Tanto grave parve il pericolo che alcun infelicissimo uomo venisse arbitrariamente condannato così, per una passeggera alterazione di mente, al consorzio perpetuo dei pazzi, ad una pena atroce, proferita senza bastevoli elementi di giudizio, e tuttavia senza remissione, senza appello, senza grazia possibile, che l'istesso Codice olandese, dal quale pare che l'innovazione sia stata tolta a prestanza e trascritta nel nostro, limitò nel giudice la facoltà di ordinare la reclusione in un manicomio alla durata di un anno.

Ma limitata comunque essa pur sia, tale facoltà non resta, parmi, di uscire ad ogni modo dalle attribuzioni del potere giudiziario, e di invadere quelle dell'autorità che presiede alla pubblica sicurezza, alla quale sola spetta il prevenire i contingibili pericoli; onde acconciamente, io credo, propone la Commissione nostra che ad essa il delinquente assoluto per ragione di pazzia venga, quando il giudice lo reputi necessario, « consegnato per i provvedimenti di sua competenza ».

Questi provvedimenti poi si possono, senza eccessiva complicazione di istituti nuovi e senza aggravio eccessivo delle finanze, attuare con la reclusione vigilata e temporanea in alcuna apposita sezione de' manicomii ordinari; così adempiendo senza più il savio rescritto di Marc'Aurelio: *Satis ipso furore puniatur: modo, si putabis, vinculo coercendus*.

Ho discorso d'imputabilità e non ho parlato

altrimenti della definizione dei reati e della loro bipartizione o tripartizione; ma voi, certo, saprete grado a me, imperito qual sono di cose forensi, di non me ne voler mescolare.

È una questione, in fin dei conti, codesta, meramente formale; e pare naturalissimo che si risolva, secondo che anche la Commissione nostra consente, colla partizione che è di tutte la più semplice e più logicamente dedotta dall'indole dei reati medesimi; i quali, se violano un precetto morale, pigliano nome di delitti, se un precetto politico, di contravvenzioni.

Nulla vieta poi che i primi, secondo la maggiore o minore loro gravità, siano assegnati a giurisdizioni diverse; a determinar le quali una separata legge provveda.

Una parola piuttosto dirò, come di questione la quale, secondo che sia risolta, può avere in pratica conseguenze di qualche rilievo, della retroattività benigna, che alla legge nuova dovrebbe, secondo il testo del Codice, assegnarsi. In forza di essa si vorrebbe insomma, non solamente mandare esente da pena, secondo è di evidente giustizia, ogni fatto commesso anteriormente, il quale giusta la legge nuova più non si consideri come reato; ma ai reati altresì anteriormente commessi e giudicati applicare la pena più mite.

E anche qui non è dubbio che, insieme col sentimento dell'umanità, lo scrupolo altresì del rigoroso diritto ne farebbe inchinevoli ad accogliere le proposte del guardasigilli. Ma lasciando stare che lo applicarlo importerebbe, forse non senza qualche pericolo, l'anticipato ritorno di un numero considerevole di delinquenti in seno al consorzio civile, nel momento appunto in cui una grande innovazione legislativa vi si viene operando, anche è da considerare quanto sarebbe arduo il fare esatto ragguaglio fra una pena forse meno intensa e più lunga ed una meno lunga e più intensa; e come soprattutto gravissimo sarebbe ai giudici il carico della revisione di una quantità enorme, qualcuno disse di cento migliaia, di processi; revisione la quale, per rendere a' rei giudicati una squisita ma, pur sempre incerta perfezione di giustizia, rimoverebbe intanto e sospenderebbe chi sa fin quando quell'altra giustizia, che è tanto più urgentemente dovuta a molte migliaia di giudicandi.

Non è pertanto senza alte ragioni che di sif-

fatta retroattività si consiglia dalla Commissione nostra la radiazione.

Tuttavia una parte del divisato beneficio potrebbe, parmi, preservarsi, come quella che con assai meno d'inconvenienti è suscettibile di attuazione; che, cioè, ai rei già condannati, non meno che ai giudicandi e ai rei futuri, fosse computato nel termine della pena il carcere preventivo; indulgenza questa la quale importerebbe una revisione non punto sostanziale, ma quasi meramente numerica degli antichi processi.

Or qui s'affaccia, cagione non ultima che mi mosse a discorrere, facendo affidamento, signori senatori, sulla vostra indulgenza, la questione complessa e gravissima del sistema penale.

Ed io m'affretto a riconoscere come l'autore del Codice non potesse con più minuta e più delicata sollecitudine applicarsi ad introdurre in esso tutto quel più sapiente congegno di modi e gradi diversi di espiazione, che sia venuta escogitando la moderna dottrina.

Abolita la pena di morte, una ve ne sottentra non meno terribile: l'ergastolo. Muovono poi parallele e applicate a vicenda secondo la gravità del delitto, due pene che s'incardinano entrambe del pari alla privazione della libertà: la detenzione e la reclusione. Se non che quella non importa l'obbligo del silenzio, nè altra segregazione se non notturna: questa si parte in tre stadi: il primo di segregazione assoluta e continua, il secondo di lavoro silenzioso in comune, il terzo di lavoro agricolo negli stabilimenti intermedi.

Ad ambe può essere poi temperamento ed indulto l'istituto della liberazione condizionale. E nominò per memoria soltanto le altre pene minori: l'arresto, il confino, l'esilio locale, la multa, l'amenda.

Forse la complicazione istessa di siffatto congegno nuoce un poco alla sua perspicuità, a quella chiara e parvente imagine della pena comminata a ciascun delitto, che vorrebbe essere tenuta sempre in su gli occhi dei cittadini, nitida, aperta e palese: ma non è qui dove cade l'appunto, fra quelli ch'io mi licenzierò a manifestarvi, più grave.

Un istituto v'ha che più mi offende in questo sistema, non dico fino a che sia contenuto entro limiti discreti, ma allorchè lungamente

protratto e reso eccessivamente diuturno: un istituto, il quale parmi che noi accattiamo, poco meno che nella sua primitiva durezza, a stirpi troppo dalla nostra dissimili; e che andiam loro accattando nell'ora appunto in cui esse medesime, tuttochè molto meno della nostra mobili, nervose e impazienti, son venute nella sentenza che convenga, se non passarsene affatto, almeno renderlo notevolmente più breve ed essenzialmente transitorio: dico la segregazione continua.

Antico è, non ostante tutto l'apostolato caldissimo che in nome della umanità e della redenzion del colpevole se ne fece in Europa, antico è l'odio mio per la cella.

Ricordo che, ancora giovane, a Parigi, ebbi l'onore di conoscere un insigne filantropo, il signor consigliere Federico Augusto Demetz, uno dei fondatori di quella colonia agricola di Mettray, la quale è per i giovani detenuti piuttosto un eccellente riformatorio che non una prigione (1). Nondimeno era allora il signor Demetz caldo propugnatore, come di sistema ch'era in voce di perfetto, della segregazione pensilvana (2); e si doleva di non essere, con tutti gl'iterati suoi uffici presso più di un guardasigilli, con tutte le dotte sue relazioni, riuscito peranco ad ottenere che quel sistema largamente in Francia si diffondesse.

« Che ho a dirvi - così con me sfogavasi il valentuomo - trovo sempre un intoppo, un ostacolo insuperabile: la ripugnanza dell'imperatore! »

« Signor consigliere - mi licenziai io con giovanile baldanza a rispondergli - voi non foste detenuto per qualche anno al castello di Ham; tollerate che io creda di più all'esperienza dell'imperial prigioniero, che non al verbo della vostra calda filantropia e dell'alta vostra dottrina ».

Metto anzitutto fuori di causa la segregazione nel carcere giudiziario durante il processo, la quale toraa manifestamente necessaria ad assicurar il corso regolare della giustizia, e per l'innocente non è supplizio, anzi è presidio ed asilo; concedo altresì che, limitata ad un ragionevole periodo, la segregazione continua possa non essere incomportabile a nessuna più

(1) Cfr. LEPELLETIER DE LA SARTHE, *La colonie de Mettray*. Paris, 1856.

(2) Cfr. DEMETZ, *Résumé sur le système pénitentiaire*. Paris, 1867.

fremebonda natura di reo, e non inefficace a concluderne i ribelli spiriti ed a provocarne la torbida ed assonnata coscienza; il di più io lo ricuso; il di più è, fatemi buona l'eresia, errore scaturito e nutrito, per desiderio sincero dell'emenda, non dal genuino concetto sperimentale della vita, ma dal concetto mistico, dal concetto ascetico della umana natura.

Per la scienza, l'uomo non è perfettibile che nella società e nell'azione; per l'ascetismo, non s'accosta alla perfezione che nella solitudine e nella vita contemplativa; quindi è che i rigidi puritani della progenie di Penn, senza tampoco accorgersene, accolsero la cella dai monaci dell'Occidente; quindi è che l'ergastolo, del quale voi di là togliete il concetto, è, lasciate che io ve lo dica, mutato nome, qualche cosa che somiglia molto all'*in pace* del medio evo.

« So la pena più leggiera - lasciò scritto il venerando indimenticabile Romagnosi - se la pena più leggiera bastasse ad allontanare il più nocivo dei delitti, questa sola sarebbe giusta.

« La pena giusta deve riunire il massimo di temibilità ed il minimo di patimento » (1).

Or io vi domando: quale apparato esteriore ha mai la cella che colpisca i sensi del facinoroso, gli incuta davvero sgomento, e lo trattenga dal delitto? Nessuno. Ivi la scienza e la filantropia prodigano a gara i trovati più recenti e le cautele più sottili dell'igiene; luce, aria, acqua, tepore non vi mancano, agi tutti che mancano troppo sovente all'umile abituro del povero onesto; il lavoro ivi imposto al recluso non può necessariamente, per il fatto stesso della reclusione, essere gran che di rozza e faticosa natura. Per chi dunque dal di fuori la immagini, e massime s'egli sia dei più rozzi e dei più poveri, la cella, mancando d'ogni esteriore impronta di terribilità, non saprebbe gran fatto atterrire.

Ma quanti invece e quanto intimi e squisiti patimenti non viene essa tesoreggiando per colui che la debba lentamente e lungamente subire!

La monotonia perpetua di quattro pareti, muto d'ogni suono e d'ogni voce; la perpetua ripetizione degli stessi atti automatici, poichè il lavoro che imporrete non potrà essere produttivo e vario per non provocare colla competizione

le querimonie delle industrie libere, nè potrà in breve spazio essere suffragata da quell'esercizio vigoroso delle membra e da quella provvida fatica muscolare, che esaurisce, insieme collo forze, anche gli umori esuberanti e malvagi. Quindi il tetro vagare della fantasia, l'inacerbirsi degli odii, il depravarsi e l'imbestialire degli istinti; e per ultima conseguenza, o l'ottundersi della mente nell'ebetismo, o il palliare con una larva ipocrita di pentimento, si da accattare qualche indulgenza, la ferocia repressa e latente, la quale poi scoppierà un giorno in qualche mala sorpresa: questo il frutto, che, non dico un modico periodo di segregazione, ma una diuturna dimora nella cella apparecchia e matura ai vostri solitari penitenti.

Solitari, senza il confortevole spettacolo della natura e senza le antiche fervide speranze nel cielo; ma in tutto il resto così somiglianti alle vittime antiche del misticismo, che, dove il sistema è applicato con tutti gli squisiti suoi amminicoli, come io ricordo d'aver visto un tempo in Inghilterra a Pentonville, e in più di una prigione del Belgio, neppure le vecchie astruserie penitenziali non vi mancano, sofisticate anzi dall'industria moderna.

Non la buffa tirata sul volto al penitente ogni volta ch'egli esca dalla cella in un tacito vestibolo o in un più tacito segmento di circolo, battezzato col nome d'ambulacro. Non la struttura ingegnosamente crudele fin dello stesso oratorio, dove ciascun reo vede bensì di sbieco e attraverso una strombatura l'officiante, ma non può vedere neppur l'ombra di alcun dei compagni.

Di questo regime l'Inghilterra fu, dopo l'America, tenace per alcun tempo, con fede di neofita; ma non l'applicò mai, anche nei delitti più gravi, senza quelle progressive attenuazioni e quel succedersi di periodi decrescenti, che venne poi coordinando e perfezionando nel *probation-system*: esemplare sul quale il nostro Codice ha, bisogna dirlo, studiosamente foggiate il suo.

Se non che, per il sistema inglese, il più lungo periodo della segregazione assoluta e continua è ridotto, se io non erro, a nove mesi. Il periodo di tre anni di reclusione solitaria ed assoluta è comminato bensì nel Codice olandese; ma il Codice olandese, pubblicato nel

(1) ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, lib. I, cap. I, §§ 401, 404.

1881, non ha per sè, mi pare, la malleveria di una considerevole esperienza. E ad ogni modo esso è imposto al più flemmatico e più taciturno popolo ch'esista; laddove i tre solitari e silenziosi anni della reclusione, i dieci solitari e silenziosi eterni anni dell'ergastolo sono comminati dal nostro Codice al popolo più mobile, più fervido, più impetuoso, e per quanto è del Mezzodi, al più parliero popolo del mondo.

Vogliate notar poi che, oltre all'essere la reclusione solitaria così grave, le pene sono nel Codice nostro di assai lunga durata, di una durata la quale oltrepassa, mi pare, quella sancita dalla maggior parte delle altre legislazioni.

In Germania, in Ungheria, in Olanda, nel progetto di Codice inglese e persino nel progetto di Codice russo, la massima durata del carcere è di 15 anni; da noi sale invece fino a 24, e in caso di commutazione dell'ergastolo fino a 30 anni.

Massima anche è nel nostro Codice, ed oserei dire soverchia, la latitudine concessa al giudice nel determinare la misura di coteste pene: da 3 giorni di reclusione nientemeno a 10 anni; da 6 anni a 24; da 10 lire di multa a 10 mila.

Questi giudizi, improntati quasi d'arbitrio paterno, possono valere, è vero, taluna volta a temperare certe scappate subitane, certe sgrammaticature, direi così, del responso popolare; ma avrebbero mestieri, parmi, di alcuna scorta di criteri bene determinati nella legge; se pure non hanno da somigliar troppo a que' *lits de justice*, che il buon re San Luigi teneva per le turbe dei vassalli e delle plebi al rezzo della regale sua quercia.

Quand'io ripenso, infine, a que' tre anni nella reclusione, a que' dieci anni nell'ergastolo, di segregazione silenziosa e continua, ho davvero un gran bisogno di ricordarmi che la stessa mano la quale vergava queste formidabili sanzioni ha pur tracciato le linee providenziali e benedette di que' pietosi istituti che sono gli stabilimenti intermedi agricoli e la liberazione condizionale; ne ho gran bisogno, dico, per non temere che un giorno si applichi pure a noi quella parola sublime del Van der Brughen, sì nobilmente citata dall'istesso guardasigilli: « avere il fiantropo qualche volta più bisogno di perdono del reo ».

Nè mi teniate per questo in concetto di troppo

tenero e troppo accessibile a una svenerole sentimentalità. Se non mi scoraggiasse il silenzio della Commissione, io, licenziandomi a proporvi di ridurre il massimo della segregazione assoluta e continua ad un anno nella reclusione ed a tre nell'ergastolo, non resterei però dal dimandare per i più gravi delitti che ivi puniscono tal complemento di pena, che al certo non mancherebbe poi rei futuri di esemplarità e di terrore, e tuttavia non preparerebbe loro maggiori sofferenze di quelle che avessero meritato e che potessero comportare; anzi, aprirebbe loro, senza pericolo per il consorzio civile, la lontana speranza di quella liberazione condizionale, che ora è ad essi inesorabilmente contesa.

Intendo parlare della deportazione.

Il Senato sa che io non sono punto tenero della politica coloniale. Io detesto le invasioni in casa altrui, sia pure in terra di barbari; ma dove la bandiera una volta fu piantata, sento anch'io quanto voi sentite: che non la si ammaina più se non costretti dalla forza.

Or, sia poi su quel lembo d'Africa che bene o male teniamo, sia su un altro men conteso e più salubre, che in così vasto, deserto, e incolto continente non ci sarebbe difficile di occupare senza toglierlo a chicchessia, io penso che potremmo disimpacciare la società nostra dagli elementi più tristi, e nello stesso tempo gittar per avventura la semente di un consorzio non reo, per coloro che il consorzio buono e civile della patria avessero insozzato di gravi misfatti o turpemente insidiato.

Una dura vita si apparecchierebbe loro senza dubbio, una dura battaglia. Ma forsechè in quella dura vita e battaglia non istarebbe appunto l'arcano del loro riscatto?

Quella scienza la quale in ogni reo vuol riconoscere un alienato di mente, e certo qualche cosa di molto anormale in ogni grande malfattore vi ha, quella scienza medesima vi assevera non esistere per le aberrazioni dell'intelletto miglior rimedio della fatica; ma della fatica all'aperto, di quella che rifà col moto e colla imbevuta aria vitale i muscoli ed i pensieri, nell'atto stesso che per lei sono domi, detersi e conquistati.

L'esperienza poi, non meno che la ragion comune, vi attesta unica eventualità di redenzione, unico spiraglio di vita nuova, essere per

i grandi malfattori quell'esistenza che ricominciano in altra terra, sotto altro cielo, lungi dal teatro, dai testimoni e dagli strumenti della propria caduta.

« Noi volevamo non prolungarvi la morte, ma il vivere. E però l'isola in cui vi abbiamo costretti, fu scelta in una tepida, pingue, indisputabile plaga. E insieme vi si provvide di quanto bastasse a rifarvi le forze, finchè la non mai sorda natura risponda alle vostre assidue preghiere e provveda lei.

« Risparmiata vi è adunque la prima ferocissima guerra nella quale perpetuamente sono le belve, la guerra contro la natura. Sta a voi di risparmiarvi l'altra, più orribile ancora, quella coi simili vostri. Sorga invece la terza, che è la sola benefica, la guerra con voi medesimi ».

Così, divisando i primordi di un'esistenza nuova in una colonia penale, ne scriveva un giovane, - un giovane di ieri (gli anni corrono così presto!) - un uomo, al quale lo strenuo ingegno conquistò un posto ragguardevole presso il signor presidente del Consiglio (1).

E se accusaste il suo libro d'opera meramente letteraria e fantastica, non è fantasia quella che Richard Cobbold vi raccontò della deportata a Botany-Bay (2), divenuta il cespite di onesta, operosa e doviziosa famiglia; storia che è, si può dire, la storia medesima della prima colonia, la quale desse l'abbrivo a quella onesta, operosa e doviziosissima Australia, che asserisce oramai verso la madre-patria la sua forte autonomia e il suo grandioso avvenire.

E non fu uno scrittore di fantasie letterarie o di stranieri episodi quell'insigne magistrato nostro, che al Congresso penitenziario di Londra osava di sostenere la sua grande e bella utopia, « nè patibolo nè carcere », il conte Adolfo De Foresta, del quale pur troppo lamentiamo la perdita, e che qui nomino a titolo d'onore (3).

Della sua grande e bella utopia la prima parte reputo vittoriosa e prossima a diventare realtà: vittoriosa sarà un giorno, spero, anche l'altra, chè il mondo ha per divisa oramai:

« sempre avanti! » e l'utopia dell'oggi diventa la verità del domani.

Per apparecchiare il trionfo, io confido sopra due immancabili alleati: il tempo e la nostra povertà.

Dicono che le colonie penali sono dispendiose. Ma, in verità, forse che a buon mercato è la segregazione continua?

La costruzione di un'umile stanza rurale costa, senza contare l'area, suppergiù un buon migliaio di lire. Non è esagerazione il dire che una cella, con le infinite particolarità e le recondite perfezioni che il sistema esige, costerà per lo meno il doppio.

Coi settanta o settantacinque mila detenuti che in Italia purtroppo noveriamo ad anno medio, postochè a tutti è serbata, se non la diurna, la segregazione almeno notturna, voi vedete che arriveremmo, che passeremmo anche, a volerli tutti mettere in cella, i cento, forse i cento-cinquanta milioni.

Penserà il signor ministro delle finanze, no ho fede, ad infrenare questa nobile prodigalità, per quanto possa essere illustrata dal titolo di grande riforma; e per un pezzo noi ci contenteremo, credo, dei camerini di Toscana, del carcere giudiziario di Milano, e degli stabilimenti auburniani nelle antiche provincie e in Sicilia. Si svolgeranno intanto, cresceranno e si moltiplicheranno quelle colonie penali agricole, delle quali per fortuna il Codice contiene già il felicissimo germe, e nessuna terra può meglio fare suo pro di questa nostra, così sitibonda di lavoro, per così gran parte ancora irredenta; colonie delle quali io prego che non sia precluso l'adito neppure ai colpiti dalla pena della detenzione, chè molti, ne son persuaso, anche fra costoro, preferiranno al chiuso opificio l'aratro e fino la sudata marra, sotto la libera volta del cielo.

Vie più grave è il senso da cui sono compreso nel considerare il regime dell'ergastolo, quando penso che esso è inflitto anche per delitti politici; delitti che in paese indipendente e libero certamente sono dei più detestabili, ma che non tutti possono tuttavia riconoscersi da profonda pravità d'animo quanto da traviamiento dell'intelletto.

Non intendo parlare dell'abbominevole spionaggio in favore dello straniero, nè del tenta-

(1) CARLO DOSSI, *La colonia felice*. Roma, 1879.

(2) RICHARD COBOLD, *Margaret Catchpole*. Londra, 1845-52.

(3) ADOLFO DE FORESTA, *Nè patibolo nè carcere*. Bologna, 1890.

tivo non meno abominevole di sottoporre lo Stato od una parte di esso a straniero dominio.

Intendo accennare a quel delitto che potrebbe chiamarsi di secessione, e che il Codice adombra, mi pare, più che non definisca, con quelle parole: « alterare l'unità dello Stato ».

L'unità, per noi che l'abbiamo ideologgiata fin dalla prima adolescenza, è inseparabile non solo dalla indipendenza, ma dalla stessa libertà. Tuttavia non possiamo dimenticare che la storia registrerà nomi di illustri uomini, i quali, pure essendo alla patria devoti, avevano per essa vagheggiato una diversa maniera di reggimento.

So quello che mi verrà sicuramente risposto. Il Codice non s'occupa d'opinioni, di dottrine, di sistemi, nè affatto li persegue; indica bensì e punisce gli atti, o, come con più esplicite se non più eleganti parole fu detto, gli atti di esecuzione.

Or d'atti di esecuzione diretti ad alterare la unità della patria, io confido, e così i genî tutelari di questo Senato accolgano l'augurio, che nè del nostro vivente, nè a testimonio di posterità mai, l'Italia non patirà l'obbroscioso spettacolo. Pur lo patì un gran paese sotto gli occhi nostri medesimi: e quando gli Stati Uniti d'America videro periclitare durante fortunosissimi giorni la loro grande compagine, punto non si poté dire che tutti fossero scellerati volgari, gli uomini che si buttarono alla sciaguratissima parte della secessione.

Sotto il soffio di così fatte tempeste, in mezzo al fervere di cotale discordie civili, accade che l'incendio, quasi senz'altro impulso che di una forza cieca e fatale, si propaghi e diffonda.

Sul terreno dell'azione bisogna, per ispegnere, essere inesorabili, e si deve; però, quando voi siete riusciti a soffocarlo, vi trovate di avere sulle braccia una triste eredità più di vittime che di complici; e contro costoro è saviezza, non meno di quello che sia clemenza e pietà, il non inveire, ma sì il rimuoverli quanto più lontano si possa dai focolari della sedizione.

Tutto dunque a una voce consiglia di risparmiare loro le mute agonie dell'ergastolo, e di apparecchiare loro piuttosto in lontane contrade, da conquistare col sudor della fronte, un'altra patria men gloriosa e men bella, ma più a' loro demeriti condegna di quella che si miseramente avesser perduta.

Di qui muovo a considerare un'altra specie

di reati men gravi, ma che tuttavia hanno coi sopradetti qualche attinenza; intendo quelli commessi per abuso delle loro funzioni dai ministri del culto. E qui ho per fermo che nè gli onorevoli membri della Commissione, nè, meno ancora, l'onor. guardasigilli che di lunga mano conosce l'animo mio, se le mie opinioni in qualche parte dalle loro siano per discostarsi, punto non vorranno apporre a vezzo di singolarità inconsulta e bizzarra; sibbene a quella intera schiettezza, la qual non conosce migliore amico del vero, o di quel che le sembri essere il vero.

Due modi vi hanno di provvedere alla incolumità dello Stato e degli ordini suoi. L'uno è proprio dei governi assoluti, delle oligarchie, ed anche il fu di quelle democrazie antiche o medievali, che tanto alle oligarchie somigliarono: le une, per avere avuto sotto di sè miriadi di schiavi, le altre, per essersi informate pressochè sempre al dominio inesorabile della parte vittoriosa sulla parte vinta.

Un così fatto modo di tutela non s'arresta a vegliare il campo dell'azione, a custodire gli ordini dello Stato contro gli assalti violenti e diretti. Considera che i fatti materiali hanno nelle preparazioni morali la loro radice; che le sedizioni escono dalle dottrine; che le armi ribelli non sono del dramma se non la catastrofe, ma la protasi è posta dalle idee. E idee, dottrine, preparazioni morali, si affanna a mettere sotto il moggio, a reprimere, a spegnere in culla.

Un altro modo di difesa, e se è più nobile e magnanimo non dico che sia con minor dote di pericoli, considera l'idea come patrimonio intangibile; le dottrine non combatte se non con le dottrine; le preparazioni morali non scende a sgominare col braccio della legge nel campo chiuso della disputa, ma le aspetta al varco dell'azione; e là dove l'ultimo orlo del libero dibattito ha fine e l'atto sedizioso incomincia, ivi piomba, afferra e punisce.

Non disconosco, il ripeto, i pericoli di un sì fatto sistema, nè l'occhio vigile e la mano intrepida che richiede, altrettanto audacemente pronta allo scender giù come folgore a schiantare il primo atto ribelle, quanto audacemente longanime nel tollerare lo svampo delle astiose parole.

Una cosa peraltro certamente so, che se mai uomo di Stato v'ebbe, il quale con lealtà pari

al coraggio questo sistema professasse ed applicasse, e' fu l'onorevole guardasigilli; onde non era temerario il presumere che questo medesimo sistema egli sarebbe altresì per incarnare nel Codice penale.

Intendo bene che possa in taluni casi l'uomo di Stato riconoscere la necessità di mettere i turbolenti sull'avviso, di moderare i guizzi della ~~nave~~, o, come fu detto con una imagine che diventò in altri giorni famosa, di stringere i freni; ma la stretta, se inevitabile, deve allora essere data di pari per ogni parte; sì che nessun cittadino, nessuna scuola, nessun ceto possa lagnarsi di essere trattato ad una stregua diversa; e la legge seguiti a potero affermarsi uguale per tutti.

Or la parità non è sicuramente violata perchè a un cittadino al quale è commesso un ufficio pubblico si domandi, in ragione della fiducia di che è fatto degno e dell'autorità che sugli altri esercita, un più stretto conto de' fatti suoi che non alla comune degli uomini; non è violata la parità perchè da lui si richiegga una più scrupolosa osservanza della legge, e, se da lui violata « valendosi di facoltà o di mezzi inerenti alle pubbliche funzioni di cui è investito », ne abbia egli a rendere alla giustizia del paese il proprio debito, soggiacendo a una pena alquanto maggiore di quella che ad altro delinquente ne toccherebbe.

Questo è canone scritto in tutti i Codici, e aprovo che sia parimenti nel nostro (art. 198). Però mi sarebbe parso affatto naturale che all'ufficiale pubblico, di quel modo stesso che è pareggiato, per la fiducia della quale trovasi essere fatto degno, il giurato, l'arbitro, il perito e chiunque eserciti funzioni commessegli dalla provincia, dal comune o da istituti che ne dipendano (art. 196), così il fosse, per quella autorità e per quegli influssi morali che le sue funzioni dallo Stato medesimo riconosciute gli attribuiscono, anche il ministro del culto.

Di questa forma, egli sarebbe stato giustamente chiamato a rispondere, sotto più grave sanzione che non il semplice cittadino, di qualsiasi delitto che contro la patria, contro i poteri dello Stato, contro le libertà politiche, contro la pubblica amministrazione e contro l'ordine pubblico avesse commesso, abusando

di facoltà o di mezzi inerenti alle proprie funzioni.

E poichè sono dal Codice previsti e puniti il vilipendio delle leggi e delle istituzioni costituzionali (art. 121), l'apologia di fatti qualificati dalla legge delitti, l'incitamento alla disobbedienza delle leggi (art. 238) e la istigazione insomma a commettere un reato quale si sia (articolo 237), io non so vedere davvero quale atto punibile di un ministro del culto avrebbe potuto restare impunito.

Che altro, in sostanza, dicono di più efficace e di più valevole a tutelare la cosa pubblica, quelle disposizioni che agli abusi commessi dai ministri del culto si son volute nel Codice tassativamente applicare? Non certo è più difeso lo Stato per essersi aggiunta alla parola *vilipendio* quell'altra ambigua parola, *censura* ; chè, o la censura è oltraggiosa, e si confonde col vilipendio; od oltraggiosa non è, e allora è pur quella stessa che a professori, a pubblicisti, a capi di associazioni e di sodalizi d'ogni maniera, non meno del sacerdozio operosi e influenti, è quotidianamente concessa.

Restano quell'altre due imputazioni, del pregiudicare i legittimi diritti patrimoniali, e del turbare la pace delle famiglie.

Ma poichè non di tutti gli atti moralmente riprovevoli e' si conviene che la legge penale si occupi, quando la indagine non possa esserne condotta senza oltrepassare con maggior danno le soglie domestiche e senza sottoporre ad una inquisizione nel più dei casi inefficace tutta una serie di rapporti privati delicatissimi ed intimi, più prudente era, o io m'inganno, il lasciare pur codesti atti di dubbia legittimità, ma di aprensibilità ancor più dubbia, in disparte.

E in effetto, le locuzioni assai disputabili che nel Codice vi si riferiscono, non passarono, anche sotto il vaglio della Commissione nostra, senza molta rimondatura; ma a qual si sia forma e misura pur si vogliano ridotte, io temo forte che, senza aggiungere efficacia alla difesa sociale, vestiranno sempre l'apparenza, non fosse altro, di un odioso privilegio; e daranno ansa a dire, se non a credere, che la legge risponda colla guerra alla guerra; laddove nei sacri suoi penetranti non deve udirsi mai risuonare altra voce se non la voce equanime, pacata, inalterata ed inalterabile, della giustizia.

Da altri assalti è mestieri che lo Stato difen-

dasi con equanimità e con fermezza: da quelli che intendono a sovvertire, non pure gli ordini suoi, ma le fondamenta medesime del civile consorzio.

La questione del lavoro, che è insomma quella non della produzione soltanto, ma eziandio dell'equa distribuzione della ricchezza, è, cred'io, la più ardua e la più grande questione dell'avvenire; ed io comprendo che lo Stato si dia carico, per quanto il possa senza violare le libertà economiche, di rendere agevoli ed efficaci quelle funzioni del credito e della mutualità, le quali valgano a procurare al lavoro onesto un'equa retribuzione, e, in caso di onesta sventura, anche un ragionevole e fraterno sussidio.

Approvo quindi tutte quelle misure le quali valgano in qualche modo, anche nell'ordine della proprietà, a tutelare il debole contro il forte; approvo che il Codice abbia tolto via ogni sanzione penale contro gli scioperi inoffensivi e spontanei, limitandosi a punire la violenza e la minaccia, la quale è essa medesima una violenza morale. Approvo anche, e desidererei ampliata, la sanzione penale ond'è colpita quella specie di appropriazione indebita dell'altrui, che si commette abusando del mercato del denaro.

Il Codice, per verità, fedele a quel rispetto della libertà economica che dicevo dianzi, parla solo d'illeciti lucri a danno di minorenni; ma tuttavia, quando lucri si fatti, inquinati di lesione enorme o d'usura, si perpetrino anche a danno di maggiorenni in circostanze che rassentino la truffa od altra frode, sarebbe a vedere se non torni possibile l'infrenarli, oltrechè con l'azione civile, anche con la penale.

Al qual desiderio mi muove ancor più il parallelo tra la impunità di codeste immorali appropriazioni ed il rigore con cui il Codice persegue sino quell'umile abuso che può essere la spigolatura, e quell'altra non grave anomalità che chiama l'insolvenza colpevole. La quale ultima anche la Commissione nostra saggiamente propone di radiare, per l'assenza del dolo o la difficoltà di riconoscerlo, dal novero dei delitti.

Se peraltro il debole dev'essere difeso contro i soprusi del più forte, non meno necessario è che lo Stato vegli a che non si presuma d'usurpare in nome del lavoro d'oggi quel che è frutto del lavoro di ieri; a che non s'inciti fra abbienti e non abbienti quella non so se più stolta o più colpevole guerra, che prende per

motto *anarchia*, e ricusa persino il nome sacrosanto e il sacrosanto concetto di patria.

Proposito liberalissimo fu certamente l'imporre, sotto sanzione di grave pena, che l'ufficiale pubblico scrupolosamente si tenga, così nella prevenzione che nella repressione, entro i limiti del proprio mandato; quand'anche non sia a dissimulare che nell'esercizio di questo mandato sarà per provenire in più casi impaccio non lieve dallo scrupolo delle forme.

Ma se tuttavia io riconosco che è saggio, liberale e giusto d'imporre all'ufficiale pubblico siffatti confini, pare a me che, per converso, più vigoroso polso dovesse adoperarsi là dove è questione di reprimere l'eccitamento all'odio e al disprezzo fra le varie classi sociali (art. 238); pare a me che il *pericolo per la pubblica tranquillità* sia insito all'incitamento medesimo; e che l'averne aggiunto, a mo' di restrizione e di condizione, la clausola, non possa essere senza affievolire in sì provvido e vitale ufficio l'azione pubblica.

Qui si vorrebbe, io credo, non meno virile energia di quella che l'autore del Codice ha giustamente spiegata nel reprimere quella sorta di guerra privata slealissima, che s'indice contro una persona singola mediante la diffamazione o il libello famoso; altra piaga questa del nostro tempo, e quasi patologica degenerazione di quell'organo prezioso non meno che onnipotente del moderno pensiero e della società moderna, la stampa.

Se a buon diritto sul diffamatore, il quale non incita all'odio e al disprezzo che contro un solo individuo, voi fate pesare la mano della giustizia, come potreste mostrarvi men risoluti e men gagliardi in punire colui che non pure contro un individuo, ma contro un ceto intiero, verso il quale nessuna personale cagione può esasperar l'odio suo, procuri aizzare gelosie, ripugnanze, animadversioni, perfidissima semente, che non promette se non messe di violenze e di lotte fraterne?

Voglia l'illustre guardasigilli, il quale già per sì nobile moto dell'animo suo generoso pensò a sancire i mutui legami di fraternità e d'assistenza rendendo responsabile davanti alla legge chi, potendolo, non soccorra il fanciullo, il demente, il malato, il ferito, abbandonati o smarriti, voglia, lo prego, ripensare l'istanza

ma, come quella che unicamente muove da zelo di concordia e di pubblica pace.

Nessuna questione che rifletta l'integrità del carattere può essere indifferente al legislatore.

Nessuna sanzione deve essere risparmiata che valga a custodire il carattere contro un decadimento il quale segnerebbe quello della istessa nazione.

E però io non saprei abbastanza esortare il guardasigilli a tenere ferma la pena dello spergiuro. Della quale per verità si durerebbe fatica a intendere come si potesse pur disputare, se non rendessero ragione di cotale anomalia inveterate e, secondo io credo, fallaci tradizioni forensi.

Non ignoro che per combattere la pena dello spergiuro si invoca la pretesa antinomia che sarebbe per iscatuirne fra il diritto civile e il penale; considerandosi a tenor del primo come definitivo il giudizio pronunziato in seguito alla prestazione del giuramento, o suppletivo che sia o decisorio; il secondo invece consentendo la indagine intorno alla veracità del giuramento, e allorchè questo risulti falso, importando di necessità la revocazione del giudizio civile.

Ma forse che ogni giudizio non è nullo di per sè, come è nulla ogni transazione, allorchè sia intervenuto il dolo a inquinarlo?

Or dolo e danno manifestamente concorrono nello spergiuro a costituire tutti gli elementi del reato; e però ne formano un atto altrettanto moralmente reo quanto legalmente punibile.

Di che alto momento siano per la società, insieme con la integrità del carattere, il buon costume e l'ordine delle famiglie, nessuno è che non veda; onde vuol essere data lode al guardasigilli di avere inclinato a severità nel punirne le violazioni.

Tuttavia, per tenere la bilancia in bilico, non soltanto i violatori dell'ordine familiare costituito, ma pare che avrebbero dovuto proseguirsi di pena eziandio coloro i quali, con non minor danno e con dolo forse maggiore, ne scalzano anticipatamente le basi.

L'uomo che seduce un'onesta fanciulla, la rende madre, e l'abbandona, non è meno reo, anzi nella maggior parte dei casi lo è più, di colui che viola il vincolo maritale.

Ogni giorno la cronaca cittadina ribocca di suicidi d'infelicissime donne, le quali a uscire

disperatamente di vita non ebbero altra cagione se non l'abbandono; e quante ignote miserie, quante depravazioni di caratteri, naturalmente retti e buoni, non sono da riconoscersi da quella viziata consuetudine, la quale fa indifferente il volgare degli uomini alle conseguenze di un atto che hanno in conto di giovanile trascorso, e che pure può, a loro insaputa forse, risolversi in un assassinio morale!

So che al proseguire in giudizio somiglianti colpe si obietta lo scandalo; ma forse che lo scandalo è cagione perchè al processo si rinunzi nei casi, non di questo più gravi nè più esiziali, di adulterio, di lenocinio, di ratto?

Quella nobile audacia di novatore che al guardasigilli non manca, avrebbe dovuto, parmi, e potrebbe forse ancora fargli imprendere opera non certo agevole ma sacrosanta; opera di vera rivendicazione morale contro una grande e sanguinante ingiustizia del mondo moderno.

Molti disordini, i più forse, della famiglia costituita non hanno altra origine se non questi viziati esordì delle relazioni che avrebbero invece ufficio di costituirle.

Si aggiungono la venalità e la vanità; si aggiungono tutti i moventi indiretti che tanto spesso sottentrano a quello, il quale dovrebbe essere precipua ragione del matrimonio: lo schietto, non fugace e non frivolo amore.

Si facili sono e si frequenti in codesta unione di due vite che è il matrimonio gl'immedicabili reciproci inganni, che persino l'istituto religioso ha dovuto scendere a composizione colla necessità, e ammettere l'imperfetto rimedio della separazione.

Ma se è fatale che questo rimedio se ne rimanga imperfetto e monco davanti al tribunale inesorabile del dogma, non si sa veramente intendere come e perchè debba rimanere imperfetto davanti alla ragione civile, la quale ha fatto e fa del matrimonio un contratto.

Si vieta da talune legislazioni la società perpetua, affinchè non ingeneri viluppi inestricabili nelle relazioni patrimoniali; e si vorrà reputare perpetuo, quando non possa essere se non fonte di mali infinitamente maggiori, un vincolo il quale, non due patrimoni soltanto, ma costringe insieme due intere esistenze?

Se voi non rendete possibile per codesti mali un eroico rimedio, in verità, tollerate ch'io il dica, sarà assai difficile trovare una ragione

sufficiente agli estremi rigori con cui voi punite la violazione del vincolo matrimoniale.

Porrete voi l'uomo e la donna, nel fiore dell'età, nel vigore degli istinti, nel culmine della vita, in tale condizione da non avere scelta possibile se non fra il delitto dall'una parte ed il costringimento d'ogni naturale vocazione e di ogni sentimento più gentile dall'altra? Eppure cotesto supplizio di Massenzio è, a non dubitarne, la condizione alla quale voi condannate (ricusando loro una possibilità di salvezza, che è quasi logico e necessario complemento del matrimonio civile) quegli esseri infelici e tuttavia molte volte incolpevoli, che un funesto errore o trattiene nei ceppi dell'incompatibilità o rovescia nel limbo della separazione. Sta dal vostro coraggio, onorevole guardasigilli, di scendere a liberarneli.

Dicò una parola d'un'altra anomalia, meno curabile pur troppo questa, del nostro e di tutti i tempi dopo l'èvo medio; e avrò finito, signori senatori, di abusare della vostra pazienza.

« Non è certo un Codice il quale abolisce la pena di morte - così efficacemente scrive uno dei relatori della vostra Commissione - non è certo desso che possa lasciare al privato la facoltà di infliggerla con violento giudizio ». Tale in effetto è del duello la bizzarra, eteroclitica essenza. Ma *quid leges sine moribus?*

Per trovare un mondo non travagliato da cotesto guaio, bisogna risalire nientemeno all'antichità romana, la quale ebbe tanto più di noi il senso della obbedienza alla legge; virtù che non meno della virtù militare le valse la signoria dell'universo.

Quei centurioni rivali, di cui narran le storie, si contentavano di sfidarsi a chi fosse il più prode in faccia al nemico; e Mario, voi lo sapete, al Teutono che lo provocava rispose, con brevilquenza più soldatesca che cortese: « Non trovi un albero, al quale impiccarti? »

Ma Roma aveva un magistrato il quale, molto più alla spiccia dei nostri tribunali e degli stessi tribunali d'onore, sapeva metter ordine alle private contese, essendo un poco della natura di quel magistrato dantesco, dinanzi al quale le anime umane

Dicono e odono, e poi son giù volte.

Anche Venezia, forse perchè unica nel medio èvo aveva ereditato dai Romani il senso e l'os-

sequio di un vincolo sociale rigorosissimo, anche Venezia riuscì ad interdire ai suoi patrizi il duello; lo che non tolse che da Enrico Dandolo ad Angelo Emo e giù fino a Domenico Moro, costoro illustrassero anche con l'arme in pugno il nome della patria.

Ma il resto del mondo, dopo le irruzioni barbariche, inselvaticò nell'indomito orgoglio della forza individuale, sottentrato al sentimento del sociale diritto; s'aggiunse la superstizione, che al successo dell'arme conferì il suggello di una volontà superiore all'umana; poi sopraggiunse ancora la vanità delle ottimazie cortigiane, le quali, per ricattarsi dell'umile servitù, si piacquerò di violare i decreti di un Richelieu o di un Ferdinando di Borbone; e da ultimo l'incontinenza di parole di una parte dell'odierno giornalismo fece prendere alla mania duellistica l'ultima rincorsa.

Il Codice odierno ha voluto essere più severo dei precedenti nel punire il duello, ed io gli auguro, meglio che non isperi, fortuna più fausta. Ma quando mai potrà l'offeso rassegnarsi a chieder ragione a que' tribunali, dove egli patisce peggior ludibrio dell'offensore?

Se v'è argomento il qual possa, non dico impedire, ma rendere meno frequente il duello, quest'è una riforma della procedura, che alle consuetudini tribunalizie restituisca sobrietà e compostezza.

Fino a quel giorno, e assai probabilmente anche dopo, si seguirà a battersi, un po' per spavaldo costume, un po' per vezzo di una notorietà pur che sia, qualche volta anche per un legittimo senso del rispetto di sé medesimi e d'altrui.

Questo è nei duelli particolarmente notevole e doloroso: che, mentre il Codice rincara sul prezzo a misura che le conseguenze diventano più gravi, il sentimento pubblico, e, diciam pure, anche il sentimento morale, procede in ordine inverso, condannando i duelli frivoli e non mostrandosi indulgente che ai serfi.

Tant'è che un bell'ingegno, il quale per non essere giureconsulto, ma semplicemente drammaturgo e romanziere, non resta d'essere un profondo conoscitore del cuore umano, proponeva come rimedio al duello una legge, che dicesse presso a poco così: « Il duello è permesso; ma ogni volta che non abbia avuto per conseguenza la morte o una ferita da ca-

gionare incapacità al lavoro per un mese, ciascun duellante sarà punito con due anni di carcere e dieci mila lire di multa » (1).

Nient'altro che geniale paradosso, sta bene; ma perchè sotto ogni paradosso geniale si nasconde una verità, io, tornando al serio, vorrei scavarne questo costrutto: che non sia per alcun modo da pareggiare all'omicidio il leale duello, nel quale altri abbia avuto la disgrazia di uccidere l'avversario.

Punite più severamente, se vi piace, i padrini, che abbiano consentito a condizioni eccessivamente gravi e funeste; non il duellista superstite, il quale è già per avventura punito abbastanza dal rimorso di aver tolto di vita, chi sa, meno forse un nemico, che il rivale d'un'ora.

Poichè di questi più gravi duelli, notatelo, il movente è quasi sempre generoso; colui che si batte per l'onore del suo paese, per l'onore della madre o di una sorella, non può contentarsi di un duello frivolo. E innanzi al senso morale egli è, s'io non erro, assai meno censurabile del bellimbusto, che armeggia a primo sangue per gli applausi della galleria.

Vegga dunque il mio illustre amico il guardasigilli, lui che è del buon sangue bresciano, di non incrudelire in questi casi troppo più, che egli stesso non pensi e non senta. Io non gli dimando altro; ehè del resto la Commissione ha già saviamente provveduto a un altro temperamento necessario, proponendo di miti-

(1) *Les hommes de sport*, par le baron DE VAUX. Préface de M. ALEXANDRE DUMAS fils. Paris, 1888.

gare la pena rispetto ai militari, ai quali altrimenti n'andrebbe rotta la onorata carriera.

Ed ora chiedendo venia a voi, onorevoli senatori, di avere troppo abusato della vostra indulgenza, addurrò questa scusa sola: che io non mi sono battuto per amore della galleria, per quanto più ragguardevole e più illustre la galleria non potesse essere, ma per amore soltanto della verità e della giustizia. (*Bravo, bene: approvazioni generali*).

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco. — Riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Aggregazione del comune di Villa San Secondo, in provincia di Alessandria, al mandamento di Montechiaro d'Asti;

Aggregazione del comune di Molocchio, in provincia di Reggio Calabria, al mandamento di Radicena;

Sussidio speciale dello Stato per le bonifiche polesane in provincia di Rovigo.

Alle ore 2 pom. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia - (*seguito*);

Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

La seduta è levata (ore 5 $\frac{1}{2}$).